

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15.

Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria. (26G00028) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2025.

Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023. (26A00638) Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 19 dicembre 2025.

Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare. Annualità 2025 e 2026. (26A00490) Pag. 16

Ministero della salute

DECRETO 13 gennaio 2026.

Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2025-2028. (26A00491) Pag. 23



Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA. (Ordinanza n. 1/2026). (26A00599) *Pag.* 23

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana – criteri di ripartizione somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. (Ordinanza n. 2/2026). (26A00600). *Pag.* 36

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Nonsoloscuola - cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (26A00412). *Pag.* 38

DECRETO 19 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.O.V.V. (Cooperativa ortofrutticola Valle Volta) società cooperativa agricola», in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00409) *Pag.* 39

DECRETO 19 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Nuova Arcobaleno Soccorso», in Rivoli, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00410) *Pag.* 40

DECRETO 19 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Trifoglio - cooperativa sociale - Onlus», in Gavirate, in liquidazione coatta amministrativa. (26A00411) *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin e metformina cloridrato, «Sitagliptin e Metformina Aurobindo». (26A00492). *Pag.* 41

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodiapap». (26A00493) *Pag.* 42

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocaina». (26A00494). *Pag.* 42

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actualene» (26A00500) *Pag.* 42

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirubedis». (26A00514). *Pag.* 42

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A00566). *Pag.* 43

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Sinistra Futura - Costituente per la nuova sinistra (26A00466). *Pag.* 43

Ministero dell'interno

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sellia. (26A00512) *Pag.* 48

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Orta di Atella. (26A00513) *Pag.* 48



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15.

Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare:

l'articolo 30, comma 1, lettera *i*), con cui è stato modificato l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *l*), con cui è stato modificato l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *m*), con cui è stato modificato l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *o*), con cui è stato modificato l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *r*), con cui è stato modificato l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *u*), con cui è stato modificato l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *v*), con cui è stato modificato l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

l'articolo 30, comma 1, lettera *z*), con cui è stato modificato l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento e i casi e le modalità di emissione degli assegni a copertura garantita e l'estinzione delle disposizioni di spesa mediante operazioni di girofondi;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei testi novellati dall'articolo 30, comma 1, lettere *u*), *v*) e *z*), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono stati introdotti gli assegni a copertura garantita;

Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da *a*) a *l*) e da *n*) a *bb*), nonché agli articoli 31 e 32, comma 1, lettera *a*), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;

Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n. 1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS nell'adunanza del 9 giugno 2025;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 17624 del 21 novembre 2025;

ADOTTA

il seguente regolamento:

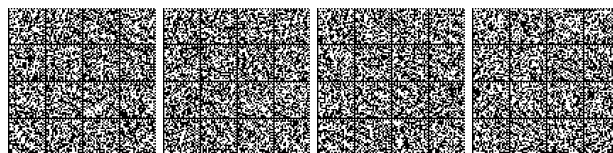
TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le modalità di esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di tesoreria statale, nonché la disciplina degli



assegna a copertura garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono contenute nell'allegato A.

Art. 2.

Servizio di tesoreria dello Stato

1. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, il servizio di tesoreria dello Stato è affidato alla Banca d'Italia.

2. Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul bilancio dello Stato e sui conti di tesoreria con modalità telematiche, secondo le norme vigenti e le regole tecniche definite in appositi protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti interessati.

3. Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

4. La Banca d'Italia ha facoltà, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare la propria organizzazione nello svolgimento del servizio, apportando le semplificazioni che essa riterrà più opportune, assicurando comunque il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, dai protocolli d'intesa e dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria.

TITOLO II INCASSI

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3.

Modalità di versamento in tesoreria di somme in euro

1. Il versamento delle somme in euro destinate al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria è effettuato mediante:

- a) bonifico bancario o postale;
- b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato gestito per il tramite di procedure informatiche, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme mediante delega di pagamento ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- d) la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) operazioni di girofondi;

f) ogni altro strumento previsto da legge o regolamento, secondo la relativa disciplina e salvo buon fine.

2. I soggetti versanti possono provvedere al pagamento in contanti agli intermediari abilitati, esclusivamente nelle casistiche di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

3. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale, bonifico e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le ricevute di versamento hanno efficacia liberatoria per i debitori, fatto salvo il caso di cui all'articolo 7. Per i versamenti effettuati mediante girofondi viene emessa ricevuta di quietanza informatica, ai sensi dell'articolo 8, avente medesima efficacia liberatoria per i debitori.

4. Il versamento delle ritenute fiscali, contributive e di ogni altra natura gravanti sulle competenze fisse e accessorie erogate al personale in servizio nonché sugli altri emolumenti in qualunque modo denominati erogati ai soggetti titolari dei vari incarichi istituzionali, viene effettuato, per conto dell'amministrazione titolare della spesa, mediante girofondi all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero a favore dei creditori titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale, ovvero mediante versamento su conti di pagamento a favore dei creditori non titolari di alcun tipo di conto di tesoreria statale.

5. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli agenti contabili e gli agenti della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.

6. I versamenti di cui al presente articolo sono finalizzati dalla Banca d'Italia al bilancio dello Stato e ai conti di tesoreria con procedure telematiche.

Art. 4.

Modalità di versamento in tesoreria di somme in valuta

1. I versamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali versamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria.

2. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia è convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

3. Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui al comma 1, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione dell'identificativo unico associato alle unità elementari del bilancio dello Stato, o ai conti di tesoreria statale, che il versante deve riportare nella disposizione di bonifico.



Art. 5.

Imputazione dei versamenti

1. I versamenti a favore del bilancio dello Stato sono effettuati nel rispetto dell'imputazione stabilita nel quadro di classificazione delle entrate.

Capo II

VERSAMENTI MEDIANTE BONIFICO

Art. 6.

Versamenti mediante bonifico

1. I versamenti mediante bonifico destinati al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria recano l'indicazione dell'identificativo unico associato alle unità elementari del bilancio o ai conti di tesoreria statale, il codice fiscale del versante, la causale del versamento, nonché, nei casi previsti, il codice versante.

2. L'identificativo unico di cui al comma 1 è fornito dalle amministrazioni interessate e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. La Banca d'Italia finalizza i bonifici nella stessa data in cui riceve i fondi sulla base dell'identificativo unico di cui al comma 1, che individua l'imputazione al bilancio dello Stato o al conto di tesoreria cui la somma deve affluire.

4. La Banca d'Italia non tiene conto dell'eventuale data valuta per il beneficiario indicata nella disposizione di bonifico.

5. Non sono ammessi versamenti a mezzo bonifico diretto sulle contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Salvo quanto previsto per le operazioni di girofondi, i versamenti a mezzo bonifico destinati alle suddette contabilità speciali di tesoreria unica sono eseguiti a favore del conto intrattenuto dall'ente presso il proprio tesoriere.

Art. 7.

Bonifici non andati a buon fine

1. I versamenti mediante bonifico che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'identificativo unico sono restituiti al versante secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi di pagamento.

Capo III

QUIETANZE DI ENTRATA

Art. 8.

Quietanze di entrata

1. Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle contabilità speciali e ai conti correnti di tesoreria, nonché ai conti correnti di tesoreria unica, la Banca d'Ita-

lia rilascia quietanze di entrata informatiche valide a ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.

Art. 9.

Contenuto delle quietanze di entrata

1. Le quietanze informatiche sono contraddistinte da un numero identificativo univoco e riportano, secondo regole definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti elementi:

a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale del versante, qualità della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto del quale è fatto il versamento;

b) importo versato in cifre;

c) causale del versamento;

d) estremi di imputazione al bilancio dello Stato o alle contabilità speciali e conti correnti di tesoreria, nonché ai conti correnti di tesoreria unica;

e) limitatamente alle quietanze relative ai versamenti al bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui;

f) data di emissione;

g) codice fiscale del debitore, se posseduto;

h) codice versante, se previsto.

Art. 10.

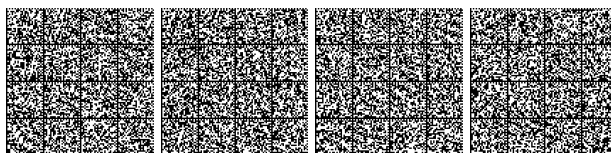
Variazioni alle quietanze di entrata

1. Le richieste di rettifiche di imputazione dei documenti di entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate dagli interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che, effettuate le necessarie verifiche, invia le variazioni alla Banca d'Italia con disposizioni informatiche.

2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilità di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilità speciali e nei conti correnti di tesoreria, nonché nei conti correnti di tesoreria unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.

4. Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si è resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese di-



sponibili può essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.

TITOLO III PAGAMENTI

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 11.

Tracciato standard ordinativo informatico

1. Le informazioni necessarie per l'estinzione delle disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenute nel tracciato *standard* ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmesse alla Banca d'Italia con le modalità informatiche definite nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, i quali ne disciplinano anche gli aspetti operativi, tecnici e di controllo informatico.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli ordini di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria statale. La Banca d'Italia esegue detti ordini addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria.

Art. 12.

Controlli della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia esegue i pagamenti in conformità alle informazioni contenute nel tracciato *standard* ordinativo informatico senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa.

2. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca d'Italia effettua esclusivamente controlli di natura informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nei relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la disponibilità dei fondi sui conti medesimi.

Art. 13.

Modifica degli ordinativi informatici

1. Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel tracciato *standard* ordinativo informatico dopo il suo invio alla Banca d'Italia.

2. Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del pagamento è ammessa la variazione della relativa imputazione contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.

Art. 14.

Esecuzione degli ordinativi informatici

1. Effettuati i controlli di cui all'articolo 12, la Banca d'Italia esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari alla data di esigibilità indicata.

2. Gli ordini recanti data di esigibilità 31 dicembre sono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel pertinente conto tecnico di servizio istituito ai sensi dell'articolo 20, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

Capo II

MODALITÀ DI ESTINZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

Art. 15.

Modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento

1. Le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si estinguono a seguito dell'esecuzione degli ordinativi informatici trasmessi alla Banca d'Italia, in una delle seguenti modalità di riconoscimento delle somme dovute agli aventi diritto:

- a) accredito su conto di pagamento;
- b) contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla legge;
- c) girofondi;
- d) assegni a copertura garantita.

Art. 16.

Accredito su conto di pagamento

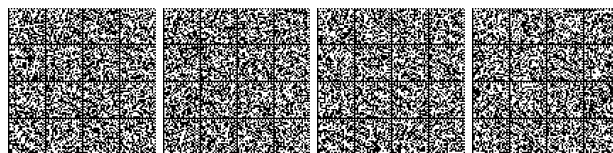
1. L'esecuzione dei pagamenti avviene mediante accredito sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico.

2. L'accredito delle somme sul conto di pagamento equivale al rilascio della quietanza.

Art. 17.

Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA

1. I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalità previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.



2. La Banca d'Italia accredita le somme sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico, anche per il tramite di un corrispondente estero.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di credito documentario.

Art. 18.

Contanti

1. Gli ordini di pagamento da eseguirsi in contanti sono finalizzati mediante commutazione in bonifici domiciliati presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati.

2. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito avviso per la riscossione delle somme.

3. Le somme possono essere rimosse dal beneficiario presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

4. Prima del decorso del termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha disposto il pagamento può richiedere agli uffici pagatori la restituzione delle somme.

5. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario o del suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.

Art. 19.

Operazioni di girofondi

1. Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'articolo 8.

Art. 20.

Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese

1. Per le esigenze operative della tesoreria dello Stato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzata l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente a uso della Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa dall'euro, ed è disciplinato il relativo funzionamento.

2. A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato.

3. La Banca d'Italia comunica periodicamente le operazioni di regolazione alle amministrazioni interessate, anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con le modalità di cui al comma 1, possono essere aperti conti tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate e delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca d'Italia svolge il servizio di cassa.

Art. 21.

Pagamento degli stipendi e assegni al personale in servizio

1. Al pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio si provvede con spese fisse telematiche, con le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 22.

Pagamento di pensioni e altre indennità a carattere ricorrente di natura risarcitoria

1. Fatti salvi i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle pensioni che permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonché delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, si provvede, nel rispetto delle relative norme di settore, con spese fisse telematiche.

2. Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati, ove previsto dalla normativa di settore, è disposta mediante spese fisse telematiche.

Capo III

ASSEGNO A COPERTURA GARANTITA

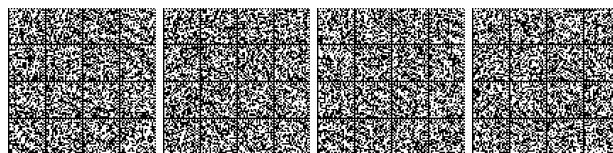
Art. 23.

Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita

1. L'estinzione delle disposizioni di pagamento con assegni a copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è ammessa al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) disposizione di pagamento emessa in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro;

b) impossibilità di acquisire i dati del conto di pagamento del creditore.



Art. 24.

Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita

1. L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui all'articolo 23, notifica al creditore e al procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalità che garantiscano la prova certa della ricezione, di avere emesso una disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura garantita. Qualora non si conosca il domicilio del creditore, la notifica al creditore è validamente effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante agli atti di causa.

2. Nella notifica di cui al comma 1 sono indicate:

- a) la giacenza delle somme riportate sull'assegno presso gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato dove è possibile ritirare l'assegno;
- b) le modalità per l'estinzione dell'assegno;
- c) l'esatta indicazione del termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso;
- d) l'avvertenza che i fondi a copertura dell'assegno saranno garantiti fino al verificarsi della prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso;
- e) il codice univoco da presentare allo sportello del prestatore dei servizi di pagamento per la consegna dell'assegno.

3. La notifica di cui al comma 1 ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e produce l'effetto di messa in mora del creditore, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso.

Art. 25.

Irreperibilità del beneficiario alla notifica

1. Qualora il creditore risulti irreperibile alla notifica della giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante dagli atti di causa. Qualora anche il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta la notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in tema di irreperibilità del destinatario. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 24 sulla conservazione dei fondi a garanzia.

2. L'amministrazione debitrice è sollevata da qualsiasi responsabilità per mancato pagamento, in ragione dell'irreperibilità dell'avente diritto, in presenza dell'offerta reale realizzatasi ai sensi dell'articolo 24.

3. Il prestatore dei servizi di pagamento è sollevato da qualsiasi responsabilità decorso il termine di prescrizione del diritto per il quale i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione nonché decorso il termine entro cui è possibile incassare le somme riportate sull'assegno.

Art. 26.

Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita

1. Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito dell'amministrazione.

2. L'assegno a copertura garantita è consegnato esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto.

3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura garantita.

Art. 27.

Riscossione degli assegni a copertura garantita

1. L'assegno a copertura garantita è pagabile presso tutti gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato e può essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a esso intestato, entro il termine massimo riportato sul medesimo titolo di credito.

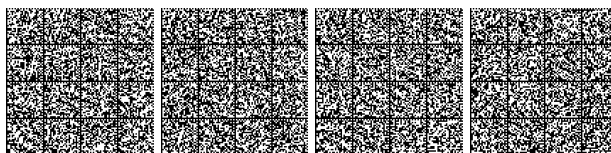
2. Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno non sia riscosso entro il termine di validità riportato sul titolo, i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione fino al termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno è stato emesso, salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui al comma 3 dell'articolo 24.

3. L'assegno consegnato ma non riscosso può essere riemesso, su richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di giacenza dei fondi a garanzia, previa presentazione del codice univoco di cui al comma 2 dell'articolo 24.

4. La riemissione dell'assegno scaduto di cui al comma 3 del presente articolo è assicurata dal prestatore dei servizi di pagamento incaricato di effettuare il pagamento a valere sui fondi appositamente depositati dall'amministrazione a garanzia dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5. Scaduto il termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno è stato emesso, le somme a garanzia sono definitivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il termine di validità dell'assegno consegnato e ancora in circolazione.

6. L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta riscossione dell'assegno a copertura garantita, nonché quelle relative al definitivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E ABROGAZIONI

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more degli adeguamenti procedurali necessari per disporre mediante girofondi le operazioni di versamento diretto sulle contabilità speciali di cui all'articolo 6, comma 5, i soggetti titolari di conti di tesoreria che si avvalgono per tali operazioni di un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano a utilizzare le modalità di regolamento precedentemente in uso e forniscono periodicamente alla Banca d'Italia e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato informazioni di dettaglio dei flussi intermediati dal conto RTGS DCA, secondo modalità definite d'intesa tra le parti.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Ai sensi degli articoli 31 e 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia di cui agli articoli da 87 a 97 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

Art. 30.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 68

ALLEGATO A

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto, si intende per:

Assegno a copertura garantita	Titolo di credito avente la funzione di estinguere disposizioni di pagamento per crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali, in caso non sia disponibile un conto di pagamento intestato al creditore.
Bonifico domiciliato	Bonifico eseguito dalla tesoreria in favore di Poste Italiane S.p.A. per la finalizzazione dei pagamenti da eseguirsi in contanti a cura di Poste medesima.
Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	Il conto istituito presso la Banca d'Italia per il regolamento delle operazioni di incasso e pagamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Conto di pagamento	Conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.
Conto RTGS DCA	Conto nel sistema TARGET dedicato al regolamento lordo in tempo reale (RTGS), di cui all'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea.
Conti di tesoreria	I conti aperti presso la tesoreria statale si distinguono in: a) contabilità speciali e conti correnti; b) contabilità speciali e conti correnti di tesoreria unica.
Esecuzione degli ordinativi informatici	Operazione attraverso la quale la tesoreria dà corso agli ordinativi informatici in favore dei beneficiari secondo le modalità contenute nell'ordine stesso.
Estinzione delle disposizioni di pagamento	Effetto dell'esecuzione dell'ordine di pagamento da parte della tesoreria.
Finalizzazione degli ordini di pagamento	Riconoscimento delle somme in favore del beneficiario, in esecuzione dell'ordine di pagamento, in base a una delle modalità di pagamento previste dal decreto.
SEPA	<i>Single Euro Payments Area</i> (Area Unica dei Pagamenti in Euro).



Standard ordinativo informatico	Lo <i>standard</i> ordinativo informatico di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è il tracciato informatico con cui sono veicolate alla tesoreria le informazioni necessarie all'esecuzione dei pagamenti derivanti da tutte le tipologie di disposizioni di pagamento.
TARGET	<i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System</i> (Sistema transeuropeo di regolamento lordo in tempo reale)
Uffici del sistema delle Ragionerie	Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:

«Art. 30 (*Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*). — 1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

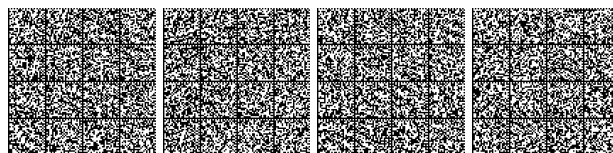
1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;

4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;

b) all'articolo 16-ter:



1) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell’articolo 16-*bis* è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.”;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.”.

c) l’articolo 23 è abrogato;

d) l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Art. 44 (*Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici*). — 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.”;

e) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Art. 45 (*Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi*). — 1. L’istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.”;

f) all’articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;

g) l’articolo 47 è abrogato;

h) l’articolo 48 è abrogato;

i) l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

“Art. 50 (*Impegno della spesa*). — 1. Quando l’impegno della spesa viene accertato all’atto stesso in cui occorre disporre il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.”;

l) l’articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 54 (*Disposizioni di pagamento*). — 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall’articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l’utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell’articolo 62;

e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

3. Il pagamento tramite l’utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all’interno e all’estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”;

m) l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

“Art. 55 (*Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa*). — 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell’articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell’Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell’assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l’assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall’assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l’emissione degli assegni. Non è ammessa l’estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d’Italia.

3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all’entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”;

n) all’articolo 56 le parole “Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.” sono soppresse;

o) all’articolo 57:

1) al primo comma, primo periodo, le parole “soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni” sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;

2) al secondo comma, le parole “L’istituto tiene un unico conto per tutte le” sono sostituite dalle seguenti: “L’Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le”;

p) all’articolo 58:

1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

2) al quinto comma le parole “la prelevazione” sono sostituite dalle seguenti: “il prelevamento”;

q) all’articolo 61:

1) al secondo comma le parole “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato”;

3) il quarto comma è abrogato;



r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

“Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.

La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.”;

s) l'articolo 63 è abrogato;

t) l'articolo 65 è abrogato;

u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

“Art. 66 (*Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita*). — 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.”;

v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

“Art. 67 (*Esigibilità degli assegni a copertura garantita*). — 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.”;

z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

“Art. 68 (*Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita*). — 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso”;

aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

bb) l'articolo 72 è abrogato.

— Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

“Art. 55 (*Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa*). — 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.

5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”

— Si riporta il testo degli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

“Art. 66 (*Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita*). — 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.”

“Art. 67. 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.”

“Art. 68 (*Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita*). — 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso.”

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:

“Art. 46 (*Disposizioni finanziarie e finali*). — 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).»

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.

— Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1984, n. 59.

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.

— La legge 28 marzo 1991, n. 104, recante Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello Stato è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, recante Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2004, n. 57, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 295.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 55, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico:

«Art. 5 (*Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria*). — 1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).

2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).

4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto disponibilità vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).

5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei merca-

ti e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L).

6. Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili, nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro - Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).

6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L).

7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L).

8. Il conto disponibilità non può presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale:

«Art. 5 (*Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche*). — 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'in-



teroperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-bis.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III.

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.

3.

3-bis.

3-ter.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo della citata tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici:

«Tabella A.

Accademia della Crusca

Accademia nazionale dei Lincei

Aereo club d'Italia

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo»

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Agenzia nazionale turismo

Agenzia per il terzo settore

Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)

Agenzia spaziale italiana (ASI)

Autorità d'ambito

Autorità di regolazione dei trasporti

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Autorità nazionale anticorruzione

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità portuali

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Aziende di promozione turistica

Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale

Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)

Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Club alpino italiano

Comitato italiano paralimpico

Commissione di vigilanza sui fondi di pensione

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)¹³

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)¹³

Consorzi interuniversitari

Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici

Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali

Consorzio canale Milano-Cremona-Po

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona

Croce Rossa Italiana

Destinazioni turistiche di cui alla legge regionale della Regione Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 4

DigitPA

Ente acquedotti siciliani

Ente Acque della Sardegna

Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN)

Ente irriguo Umbro-Toscana in liquidazione

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione

Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)

Ente zona industriale di Trieste

Enti parchi nazionali



Enti parchi regionali
 Enti provinciali per il turismo
 Enti regionali di sviluppo agricolo
 Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
 Garante per la protezione dei dati personali
 Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
 Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
 Ispettorato nazionale del lavoro
 Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
 Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
 Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
 Istituti zooprofilattici sperimentali
 Istituto agronomico per l'oltremare
 Istituto centrale di statistica (ISTAT)
 Istituto italiano di studi germanici
 Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
 Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
 Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
 Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
 Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
 Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
 Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
 Istituto nazionale economia agraria (INEA)
 Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
 Istituto storico italiano per il Medio Evo
 Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)
 Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
 Lega italiana per la lotta contro i tumori
 Lega navale italiana
 Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
 Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
 Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
 Ospedali Galliera
 Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
 Province
 Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
 Scuola archeologica italiana di Atene
 Scuola superiore della magistratura
 Scuola superiore dell'economia e delle finanze
 Società della salute, di cui all'art. 71-*bis* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana
 Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A.
 Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
 Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
 Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo del citato articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

«Art. 54 (*Disposizioni di pagamento*). — 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.

2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.

5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica:

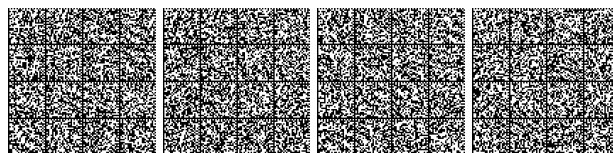
«Articolo 14 (*Controllo e monitoraggio dei conti pubblici*). — 1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica



affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso.

8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriере o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informativi emessi secondo lo standard Ordinativo Informativo emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia

nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesoriери scambiano gli ordinativi informativi con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.»

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si veda nelle note all'articolo 11.

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Per il testo dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:

«Art. 31 (*Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia*). — 1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.»

— Per il testo dell'articolo 46 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 si veda nelle note alle premesse.

— Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.

26G00028



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2025.

Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2025

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, commi 644, 645 e 646 che istituisce e finanzia il fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e regola l'assegnazione delle risorse disponibili;

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 26 in tema di ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1087 del 5 luglio 2024, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e le funzioni di Commissario delegato e soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024 con la quale il citato stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 è stato esteso al territorio della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 che ha previsto la proroga fino al 3 novembre 2025 dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 settembre 2025, prot. 42974, con la quale è stata trasmessa la relazione di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40;

Considerato che la situazione in atto non consente di procedere ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato necessario provvedere alla complessiva revisione dell'assetto urbanistico e edilizio delle aree colpite, in conseguenza del diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai Capi II e III della citata legge 18 marzo 2025, n. 40;

Ritenuto necessario deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei citati comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. È dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023.

2. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha la durata di cinque anni a decorrere dal 4 novembre 2025.

3. La piena operatività dello stato di ricostruzione è subordinata all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, e, in particolare, dall'art. 3,



comma 1, per la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione; dall'art. 6, comma 1, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria.

Art. 2.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni non concluse dal Commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie sono regolati con decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, mentre le attività in corso da non trasferire alla gestione del Commissario straordinario alla ricostruzione sono disciplinate dall'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

2. Il finanziamento degli interventi di ricostruzione potrà essere assicurato anche con il ricorso alle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 645, della citata legge.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2026
Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, n. 205*

26A00638

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 2025.

Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare. Annualità 2025 e 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli Stati», del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 202/01);

Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri-

coli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo»;

Visto il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'art. 52 che prevede, tra l'altro che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agrico-



le alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA quale soggetto gestore per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricol-

tura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Visto in particolare l'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istitutivo nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del «Fondo per la sovranità alimentare» finalizzato a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, capitolo 2332, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 4, ove è previsto che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produt-



tivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente la dotazione del Fondo di sovranità alimentare di cui all'art. 1, commi 424 e 425 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 677620 del 30 dicembre 2024, recante «Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari», con il quale sono stati ripartiti, per le predette finalità, 1 milione per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale, tra l'altro, ha stabilito che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli statuti di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati.

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2023 che istituisce il Sistema di qualità nazionale zootecnica e stabilisce le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione afferenti al sistema affinché vengano riconosciuti e autorizzati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale n. 417171 del 9 agosto 2023, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2023 al n. 1324 del registro dei visti, che individua i sostegni per le imprese agricole e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate di euro. 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00), nonché, delle procedure per l'erogazione dell'aiuto ed individua AGEA quale soggetto gestore;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 677620 del 30 dicembre 2024, recante «Criteri e modalità di attuazione del Fondo per la sovranità alimentare», registrato dalla Corte dei conti al n. 126 in data 6 febbraio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Contratto di filiera»: contratto privatistico tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e carni bovine SQNZ o IGP come di seguito definite, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, nonché i soggetti attivi nel settore del commercio, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola che partecipa ad un contratto di filiera, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il fascicolo aziendale, che coltiva mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo e/o alleva bovini nati in Italia, secondo la linea «vacca - vitello» o secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) o IGP.

e) «Consorzio di tutela»: i consorzi di tutela delle IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificata dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

d) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) «Frumento tenero»: frumento tenero da sementi certificate;

f) «Legumi»: pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino;

g) «Carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello»»: carni di bovino di razze da carne o a duplice attitudine ottenute da animali nati e allevati in Italia nel rispetto della linea «vacca-vitello»;

h) «Carni bovine SQNZ»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ)»



i) «Carni bovine IGP»: carni di bovini nati e allevati secondo i disciplinari riconosciuti dall'indicazione geografica protetta (IGP);

j) «De minimis»: aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore;

k) «Domanda unica»: documento previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modifiche e integrazioni e riferita all'anno 2023. Le informazioni contenute nella domanda unica possono essere utilizzate ai fini della predisposizione della domanda di aiuto precompilata.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginosi di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;

b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entità;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

3. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 3.

Risorse disponibili e loro riparto

1. Per gli anni 2025 e 2026 le somme destinate all'istituto, ai sensi all'art. 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono pari a euro 23.750.000

per ciascuna annualità, nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per la sovranità alimentare».

2. Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è così determinato:

a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;

b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75 milioni di euro;

c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;

d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;

e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.

3. Eventuali somme residue di una delle lettere di cui al comma 2 possono essere utilizzate dal soggetto gestore per soddisfare le richieste eccedenti delle altre lettere, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4.

4. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 3 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 4.

Criteri ed entità dell'aiuto

1. Ai soggetti beneficiari, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi, contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.

2. Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.

3. Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale è così determinato:

a) mais: 400 euro/ettaro;

b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;

c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;

d) orzo: 200 euro/ettaro.

4. L'aiuto di cui al comma 3 spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.



5. La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.

6. Alle imprese di allevamento di bovini aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, di durata almeno triennale, ad allevare in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», è concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'età compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo.

7. Alle imprese di allevamento di bovini, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso, il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad allevare bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in Italia, anche in relazione a codici allevamento diversi, purché riferiti ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, è concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento con un'età compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data del termine di presentazione delle domande.

8. Ferma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziare, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.

9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.

10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

11. Gli aiuti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non sono cumulabili.

12. L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo».

13. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 4 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui al presente decreto, secondo modalità definite con

atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalità di presentazione delle domande.

2. Alla domanda è allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, è allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa agricola socia, contenente l'indicazione dell'impresa di trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. Quanto sopra non viene allegato laddove l'atto sia stato predisposto in modalità informatizzata tramite il SIAN, firmata digitalmente.

3. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 6.

Compiti del soggetto gestore

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore.

2. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale per il 2025 e il 2026 nell'ambito del regime «*de minimis*».

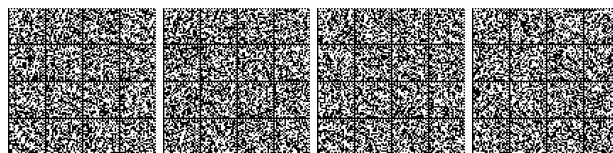
3. Il soggetto gestore, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei massimali di cui all'art. 4, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

5. Il soggetto gestore trasmette al Ministero il numero complessivo delle domande ricevute, il totale dell'importo richiesto, anche suddividendolo per area geografica, rendendo disponibile l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di riferimento.

6. Per l'anno 2025 il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme di cui all'art. 3, comma 1 entro il 30 novembre 2025, parimenti per l'anno 2026 il trasferimento delle predette somme avverrà entro il 30 novembre del medesimo anno.

7. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



8. I fondi da trasferire al soggetto gestore per ciascuna annualità sono quantificati sulla base dei dati relativi alle unità di superficie (HA) e di capi che sono stati oggetto delle domande dichiarate ricevibili nell'annualità precedente. Per il trasferimento dei fondi il soggetto gestore fornisce al Ministero i dati di cui al precedente periodo entro il 30 giugno di ogni anno come stima in base alla rilevazione dell'anno precedente. Entro il 30 dicembre di ogni anno, il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare la situazione dello stato avanzamento della rendicontazione dell'aiuto:

a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso e quelle per i quali il procedimento è ancora in corso, utilizzando la «tabella di rendicontazione» allegata al presente provvedimento;

b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni che impediscono la chiusura del procedimento ed all'anno di generazione dello stesso.

Con cadenza annuale il soggetto gestore comunica al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare i dati relativi ai procedimenti conclusi, aggiornando la tabella di rendicontazione e la relazione di cui al periodo precedente.

9. Il soggetto gestore eroga, in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili, il sostegno ai beneficiari finali. Le somme eventualmente non erogate dal soggetto gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti per i quali siano ancora pendenti contenziosi giudiziari, sono riversate entro il 15 ottobre 2026 per le risorse relative all'anno 2025 e entro il 15 ottobre 2027 per le risorse relative all'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi acquisite. Il soggetto gestore ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

Le modalità di riversamento sono indicate con apposita comunicazione da rendersi contestualmente al trasferimento delle somme previsto dal comma 6.

10. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 7.

Cumulo e massimale

1. Per gli anni 2025 e 2026 gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto sono concessi dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti «*de minimis*».

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore e dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

4. In ogni caso è fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalità, da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.

5. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 7 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi per gli anni 2025 e 2026 in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.»

2. Il presente articolo abroga e sostituisce l'art. 8 del decreto ministeriale 9 agosto 2023 per gli anni 2025 e 2026.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per la sovranità alimentare», esercizio 2025 e 2026 pari ad euro 23.750.000 per ciascuna annualità.

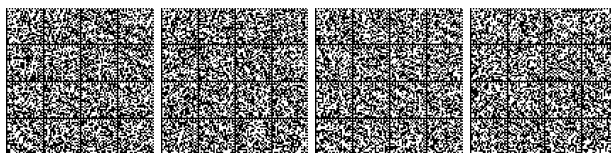
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLORIGIDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 92



Filiera	(A) Plafond per filiera	(B) Richiesto		(C=A-B) Differenza tra plafond e Richiesto	(D) Liquidato		(E) Non liquidato		(F=D-E) Differenza tra richiesto e liquidato
		Numero domande presentate	Importo richiesto		Numero domande non ancora liquidate	Importo richiesto, ma non ancora erogato	Numero domande liquidate	Importo liquidato	
	totali								

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2026.

Proroga dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2025-2028.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi e per garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dalle regioni con nota del 23 dicembre 2025, prot. n. 1276574.U, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2025-2028, di ampliare di ulteriori centoventi giorni il termine di sessanta giorni già previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2025-2028, stabilire il termine dello scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2025-2028, la graduatoria dei candidati

idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.

3. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento, al fine di consentire il tempestivo conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale assicurano un numero adeguato di sessioni straordinarie per lo svolgimento della prova finale del corso.

Il presente decreto sarà registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 68

26A00491

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA. (Ordinanza n. 1/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112 che ha convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» ed in particolare l'art. 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, che stabilisce che il Commissario straordinario definisce sentite le regioni interes-



sate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento e lo comunica alle regioni;

Visto il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modifiche e integrazioni, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel *cluster* del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai

sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Vista la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza 31 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025);

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2023, n. 152;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia e dell'applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» per gli anni 2023-2025, si ritiene necessario aggiornare il suddetto piano anche in conformità con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Salute della Commissione europea nell'ambito della strategia di contrasto alla diffusione della malattia;

Ritenuto pertanto necessario e urgente modificare per gli anni 2026-2028 il suddetto Piano rinominandolo: «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA»;



Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente ordinanza è adottato il «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA» (da ora Piano) di cui all'allegato 1 parte integrante della presente ordinanza che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modifiche e integrazioni, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023).

2. Il Piano in allegato alla presente ordinanza deve essere applicato su tutto il territorio delle regioni e delle province autonome indenne da PSA.

Art. 2.

Disposizioni per l'attuazione del piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino già conformi, devono adeguare tempestivamente i propri Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) (PRIU) e la programmazione dell'attività venatoria e di controllo della popolazione di cinghiali al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo di cui al Piano allegato alla presente ordinanza.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i diversi ambiti di gestione (aree protette ai sensi dell'art. 10, della legge n. 157/92, ATC, CAC e istituti faunistici privati), e gli enti gestori delle aree protette si coordinano per la ripartizione delle attività di prelievo di cui al Piano allegato alla presente ordinanza, assicurandone l'esecuzione, definendo le tecniche di intervento e realizzando il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti (compresa la verifica del prelievo prioritario di femmine e piccoli e l'incremento di utilizzo del prelievo selettivo), con particolare attenzione alle zone non vocate alla presenza del cinghiale e ad elevata vocazione suinicola.

3. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC), i comprensori alpini (CA) e gli istituti di gestione faunistica privati (AFV, ATV) devono realizzare una rilevante intensificazione della caccia di selezione al cinghiale su tutto il territorio venabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre).

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano una rilevante intensificazione dell'attività di controllo delle popolazioni di cinghiali sull'intero territorio di competenza, compreso il territorio venabile nonché quello utilizzato per la caccia collettiva e di selezione al cinghiale, con l'impiego del personale e degli strumenti

previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica» (decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale attribuito con il presente piano.

5. I soggetti gestori delle aree protette (ai sensi dell'art. 10, legge n. 157/1992 e della legge n. 394/1991) e gli enti gestori dei Parchi nazionali e regionali (ai sensi della legge n. 394/1991), ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, sono tenuti a realizzare il prelievo del numero di capi spettanti con l'impiego del personale e degli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica» (decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e all'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991 per quanto concerne i parchi regionali, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale previsto.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri soggetti ed enti competenti assicurano la verifica del divieto di foraggiamento, fatto salvo il foraggiamento attrattivo ai fini del prelievo e della cattura dei cinghiali.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono stabilire procedure autorizzate dall'ACL per la movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di interventi di controllo ai fini della successiva macellazione immediata degli stessi animali, inclusa la tracciabilità.

8. Le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati, sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del «Piano straordinario di controllo della fauna» - decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno.

Art. 3.

Formazione e informazione

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), i comprensori alpini (CA) e gli istituti di gestione privati devono realizzare incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia al cinghiale, con particolare riferimento alle modalità selettive, e di comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini (CA) e le associazioni venatorie devono realizzare specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori specializzati nel prelievo collettivo e selettivo del cinghiale.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), i comprensori alpini (CA) devono realizzare specifici corsi di formazione e abilitazione per i conduttori e i cani coinvolti in at-



tività di prelievo del cinghiale mediante girata; le abilitazioni dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalità indicate nel decreto 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. D) e E)].

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono realizzare corsi di formazione e specializzazione per agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attività di controllo.

Art. 4.

Flusso dati

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette, anche sfruttando eventuali strumenti già esistenti (es. applicativi per smartphone, tesserino elettronico), devono dotarsi di un «Sistema unico di monitoraggio dei prelievi a livello regionale» digitale, incentivando anche il tesserino elettronico, che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di controllo, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività come previsto alla lettera e), dell'art. 2, del decreto-legge n. 9/2022.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono favorire il reclutamento di personale per il coordinamento e la verifica delle attività nonché a garanzia della sicurezza degli interventi, e prevedere il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attività di controllo, anche mediante catture.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei cinghiali anche negli Istituti privati di gestione faunistica e nelle aree protette e, in caso di mancato raggiungimento del *target* annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario straordinario alla PSA le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 9/2022.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Commissario straordinario alla PSA i dati riguardanti le attività di depopolamento dei cinghiali selvatici attraverso l'apposita funzionalità del Portale del Sistema informativo veterinario nazionale <https://www.vetinfo.it>. L'utente regionale attraverso il link «Piano delle catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di affinare la stima nazionale di cui al Piano allegato alla presente ordinanza, mettono a disposizione i dati derivanti dall'applicazione di metodi di stima delle popolazioni di cinghiali quali *Capture-Mark-Recapture*, *Distance Sampling* e *Random Encounter Model*. Le stime disponibili devono essere trasmesse al Commissario straordinario alla PSA entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Destino delle carcasse

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con il paragrafo 3.1.13 del decreto di «Adozione del piano straordinario per la gestione e il

contenimento della fauna selvatica», e con l'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, devono attivare filiere regionali per la commercializzazione delle carni di selvaggina prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al regolamento 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione del ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano nazionale allegato alla presente ordinanza, nonché contrastare la vendita illegale.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella programmazione dei controlli annuali anche in collaborazione con altre autorità competenti, prevedono specifici controlli relativi alla tracciabilità della carne di selvaggina, con particolare riferimento alla carne di cinghiale, da attuarsi presso le attività di commercio, incluse quelle al dettaglio come definite dall'art. 3 del regolamento (UE) 2002/178.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette possono lasciare i capi abbattuti nella disponibilità degli operatori per finalità di autoconsumo o devolvere a fini caritatevoli e benefici capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del Piano.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.

Art. 7.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

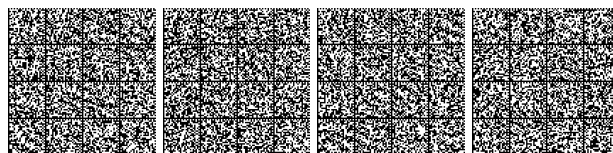
2. L'allegato è parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al 31 dicembre 2028 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2026

Il Commissario straordinario: FILIPPINI





COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

**Piano d'azione nazionale per la cattura e
l'abbattimento e il destino delle
carcasse di cinghiali nelle zone indenni
da PSA
2026-2028**



Introduzione

Il presente Piano d'azione nazionale, redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2023/594, ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

Il presente Piano d'azione nazionale ridefinisce gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), che sostituiscono quanto contenuto per questi aspetti nei PRIU e nei Piani di Controllo Straordinari del Cinghiale ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92, nonché nel precedente "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028".

Il presente Piano d'azione nazionale si attua mediante l'attività venatoria ai sensi degli artt. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), come definite dalle linee guida per la gestione del cinghiale redatte dall'ISPRA nel 2003 <https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf>.

Sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prelievo previsti, delle criticità attuative rilevate e dei possibili correttivi individuati, il presente Piano d'azione nazionale potrà essere rimodulato annualmente dal Commissario Straordinario alla PSA in coordinamento con le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA si attua quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, dal Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2025/2027 e da eventuali Piani di Eradicazione regionali/Ordinanze regionali.



Premessa

La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Il virus è attivamente circolante nelle popolazioni di cinghiali selvatici, ed ha interessato in alcune occasioni il settore domestico. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia, in particolare nel selvatico, rappresenta un obiettivo prioritario e un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le autorità competenti previste dalla normativa di settore.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, le Regioni detengono la potestà legislativa e amministrativa residuale in materia di gestione della caccia, dovendo in ogni caso rispettare i principi e i limiti di tutela ambientale stabiliti dalla legge statale (L. 157/92) e dalle direttive UE, in termini di pianificazione del territorio faunistico-venatorio, rilascio tesserini, controllo dell'attività degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), e gestione della fauna selvatica.

Per quanto riguarda le Aree Protette individuate ai sensi della L. n. 394/91 (aree protette nazionali e regionali), la norma prevede che gli organismi di gestione siano responsabili della tutela e conservazione delle specie animali e vegetali presenti nelle aree protette, nonché della programmazione e attuazione di misure di controllo selettivo della fauna selvatica, sempre nel rispetto dei principi di conservazione della biodiversità. Se le popolazioni di determinate specie diventano eccessive e minacciano l'equilibrio ecologico, le colture agricole locali, o la sicurezza pubblica, l'ente gestore può attuare piani di controllo o contenimento. Tali piani devono avvenire in conformità al regolamento del parco, o nel caso dei Parchi Regionali qualora il regolamento non esistesse, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco.

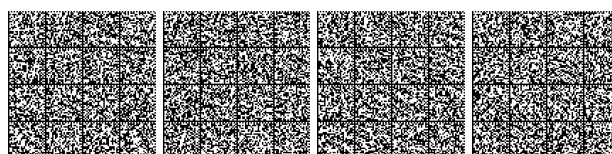
Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e l'esigenza di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin *et al.*, 2017; Croft *et al.*, 2020; Vetter *et al.*, 2020; Ko *et al.*, 2023¹) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente.

La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze di cinghiali nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" (PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, nonché a seguito della valutazione critica dei risultati del precedente **Piano straordinario di catture e abbattimento**, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di 416.000 cinghiali (Sardegna esclusa), da rimuovere nel primo anno di attività del presente Piano d'azione nazionale, prevedendo un incremento del 20% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel biennio 2023-2024 (1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2025: n=346.479, Sardegna esclusa).

Ad oggi, non è possibile effettuare un censimento accurato e preciso della popolazione di cinghiali sull'intero territorio nazionale. Le metodologie di stima più affidabili - come il *Capture-Mark-Recapture*, il *Distance Sampling* o, recentemente, il *Random Encounter Model* - risultano infatti estremamente onerose e complicate da applicare su vasta scala per via dell'ingente impegno richiesto in termini di risorse umane, strumentali e temporali e il loro utilizzo è suggeribile solo su base locale, in modo mirato, escludendo l'eventuale possibilità di estrapolare i risultati.

Di conseguenza, non potendo determinare con accuratezza e precisione la consistenza della specie sull'intero territorio italiano, la dimensione della popolazione è stata calcolata indirettamente a partire dal numero di capi abbattuti

¹ Pepin K.M., Davis A.J., VerCauteren K.C. (2017). Efficiency of different spatial and temporal strategies for reducing vertebrate pest populations. *Ecological Modelling*, 365: 106-118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.005>. Croft S., Franzetti B., Gill R., Massei G. (2020). Too many wild boar? Modelling fertility control and culling to reduce wild boar numbers in isolated populations. *PLoS ONE* 15(9): e0238429. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238429>. Vetter S.G., Puskas Z., Bieber C. *et al.* (2020). How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars. *Sci Rep*, 10, 7298. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64216-9>. Ko C., Cho W., Hwang B., Chang B., Kang W. (2023). Ko DW. Simulating Hunting Effects on the Wild Boar Population and African swine fever Expansion Using Agent-Based Modelling. *Animals*; 13(2): 298. <https://doi.org/10.3390/ani13020298>



(integrato con una stima del prelievo non registrato) e assumendo che il prelievo venatorio rimuova annualmente una quota compresa tra il 35% e il 45% del contingente totale. Tale valore è stato derivato dall'analisi dei dati disponibili nella letteratura scientifica sulla materia. Questa elaborazione ha consentito di stimare che il numero di cinghiali presenti in Italia oscilla verosimilmente tra 1.000.000 e 1.500.000 di capi (stima approssimativa relativa al 2024 su dati ISPRA).

Se si volesse perseguire l'obiettivo della rimozione di almeno l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, sarebbe necessario incrementare il numero di abbattimenti annuali di almeno il 150% rispetto alla media del biennio 2023-2024. Questo significherebbe prelevare circa 870.000 capi l'anno. Un intervento di tali proporzioni appare tuttavia irrealizzabile. L'attuale e futuro numero di cacciatori attivi nel Paese, unito alle caratteristiche morfologiche e alla fitta copertura vegetazionale del territorio italiano, non consente di raggiungere traguardi di prelievo così elevati.

Si è pertanto optato per l'adozione, nelle aree indenni, di un approccio più pragmatico, definendo un piano annuale che, pur se potenziato rispetto al passato, mantenga dimensioni realistiche. L'obiettivo è garantire la rimozione di almeno il 33% della popolazione stimata (al netto di eventuali capi non rendicontati e considerando una media di 1.250.000 capi presenti). Tale soglia assicura la necessaria sostenibilità operativa, poiché riflette il massimo livello di efficienza raggiungibile dall'attuale rete dei cacciatori e dalle strutture tecniche. Al contempo, questa scelta garantisce un miglior equilibrio territoriale, permettendo di concentrare le risorse in modo razionale e mirato.

Il presente Piano d'azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse dei cinghiali ha una validità di tre anni.

Il numero di animali da prelevare verrà aggiornato periodicamente in base ai risultati ottenuti al fine di assicurare che l'azione di controllo rimanga sempre intensa ed efficace nel tempo.

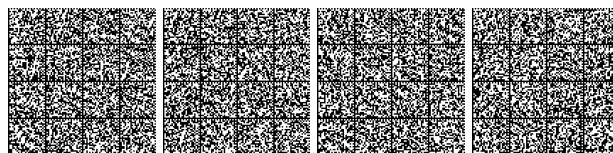
Contesto del Piano d'azione nazionale

In Italia la gestione della caccia è regolata dalla Legge n. 157 del 1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), che promuove forme di gestione programmata della fauna sul territorio agro-silvo-pastorale. Questo si traduce nella suddivisione del territorio nazionale in tre principali tipologie di enti: gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), individuati nell'ambito delle aree di pianura e collina, i Comprensori Alpini di Caccia (CAC) e le Riserve Alpine di Caccia, individuati nell'ambito delle zone montane alpine, e le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e le Aziende Agrituristiche-Venatorie (AAV) che costituiscono gli istituti faunistici privati, complementari agli ATC e ai CAC.

In Italia esistono diverse associazioni venatorie nazionali riconosciute, le principali sono Federcaccia (FIdC), ANUU (migratoristi), Libera Caccia (ANLC), Arci Caccia, EnalCaccia, Italcaccia e EPS (Ente Produttori Selvaggina), che si differenziano per specificità (es. migratoristi) e visione sulla gestione faunistico-venatoria, ma tutte promuovono la caccia nel rispetto della L. n. 157/92 e della conservazione della fauna, rappresentando i cacciatori presso le istituzioni e gestendo aspetti assicurativi e formativi. In generale, le Associazioni venatorie supportano i soci per l'iscrizione agli ATC/CAC, e le procedure amministrative (es. rilascio delle assicurazioni, delle licenze) e difendono gli interessi dei cacciatori, promuovendo la cultura venatoria e la gestione sostenibile degli ungulati e della selvaggina.

Il controllo del cinghiale (ai sensi dell'art. 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92) è attuato nel corso di tutto l'anno, senza limitazioni né di giorni né di orari. Gli interventi possono essere svolti dal lunedì alla domenica, sia di giorno sia di notte, in modo da permettere un'azione costante e mirata ovunque si renda necessaria l'attuazione di questo tipo di interventi. L'attività non è infatti confinata alle sole zone rurali o alle aree venabili, ma può svolgersi in qualunque contesto: all'interno delle aree protette, comprese quelle di livello nazionale e regionale, nelle aree urbane e periurbane, lungo le infrastrutture viarie, dove la presenza della specie rappresenta un rischio rilevante per la sicurezza pubblica.

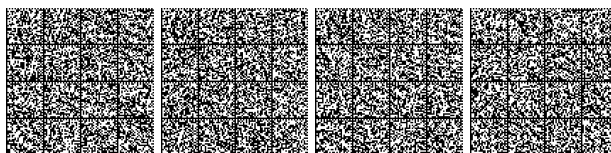
Per rendere gli interventi efficaci in ambienti così diversi, il personale autorizzato può utilizzare una gamma di strumenti ampia e differenziata. Sono consentiti fucili muniti di ottiche di mira, anche termiche, per operare anche nelle ore notturne, trappole per la cattura selettiva, forme di caccia collettiva molto ridotte e controllate, come la girata



con un solo cane limiere o la braccata ridotta con mute di due o quattro cani specificamente abilitati, l'arco, utile nei contesti urbani dove è necessario contenere il rumore, e, nei casi approvati, carabine ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 joule. L'utilizzo di tali strumenti è sempre subordinato all'autorizzazione e alla supervisione della Polizia provinciale o regionale, che coordina le operazioni e ne garantisce la sicurezza.

Il personale coinvolto negli interventi di controllo è composto da figure altamente qualificate. Vi rientrano gli operatori dei Parchi, responsabili delle attività nelle aree protette ma talvolta chiamati a intervenire anche al di fuori di esse, la Polizia provinciale, che rappresenta l'autorità di riferimento che ha il compito di autorizzare o effettuare direttamente le operazioni, le guardie venatorie, sia volontarie sia dipendenti, i cacciatori specificamente formati per il controllo della fauna, che devono possedere un'abilitazione aggiuntiva rispetto alla normale licenza di caccia o alla licenza di caccia di selezione, e, quando previsto, ditte private specializzate. Questa articolazione assicura che gli interventi siano svolti con competenza, nel rispetto delle normative e con un alto livello di sicurezza e specificità.

Accanto alle attività di controllo si collocano le forme ordinarie di caccia, che contribuiscono in modo complementare alla gestione della popolazione di cinghiale. La caccia in braccata si svolge generalmente dal 1° ottobre al 31 gennaio, per due o tre giorni a settimana, evitando sempre i giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì). La caccia a singolo inizia la terza domenica di settembre e prosegue fino alla data definita dai calendari venatori regionali, variabile in funzione degli ambiti territoriali e dell'eventuale sovrapposizione con le zone dedicate alla braccata. Anche in questo caso il martedì e il venerdì sono esclusi. La caccia di selezione rappresenta una forma di attività venatoria più tecnica e specializzata, esercitabile sull'intero arco dell'anno ma, spesso, attuata tra febbraio e l'inizio della caccia tradizionale in braccata, con variazioni regionali. In alcune regioni essa può iniziare prima dell'alba e proseguire dopo il tramonto, fino alle 24:00 e può prevedere l'uso di visori termici, ma sempre nel rispetto delle autorizzazioni previste; se l'attività avviene in orario notturno, ogni uscita deve essere concordata con la Polizia provinciale per garantire la sicurezza.



Metodologia

Suddivisione delle regioni in classi di criticità

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti suinicoli presenti (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2025 (cfr. Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo").

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricadeva.

Di seguito si riportano le suddivisioni in classi utilizzate:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

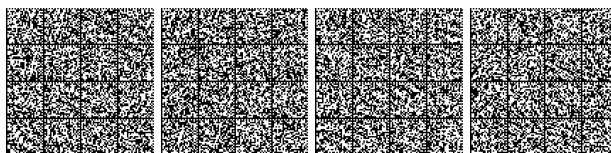
Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei danni all'agricoltura, dichiarati nel biennio 2022-2023. Tali valori sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2022-2023
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della PSA nel



proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricadevano per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di "criticità" che la caratterizzava. Di seguito (Tab. 1) si riporta la suddivisione in classi di "**criticità complessiva**" delle Regioni italiane (peninsulari e Sicilia). La Liguria mantiene gran parte del proprio territorio in zona di restrizione II, considerando l'espansione osservata della malattia si ritiene strettamente necessario mantenere elevata l'attività di rimozione dei cinghiali con metodi selettivi nelle porzioni ancora indenni.

Tabella 1 - Suddivisione e ordinamento delle regioni per classe di criticità complessiva (ultima colonna).

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Trento	1	1	1	0	3
Valle d'Aosta	1	1	1	0	3
Bolzano	1	2	1	0	4
Puglia	2	1	3	0	6
Molise	2	2	3	0	7
Friuli V. G.	4	2	2	0	8
Sicilia	3	2	3	0	8
Veneto	5	3	1	0	9
Marche	3	2	5	0	10
Umbria	4	2	4	0	10
Basilicata	3	2	6	0	11
Abruzzo	3	3	6	0	12
Calabria	3	3	6	0	12
Lazio	2	4	6	0	12
Campania	3	5	5	0	13
Liguria	1	1	3	10	15
Toscana	4	2	4	10	20
Emilia-Romagna	5	2	4	10	21
Lombardia	5	3	4	10	22
Piemonte	5	2	6	10	23



Valutazione del prelievo medio realizzato nel biennio 2023-2024

Per ogni Regione è stato considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva e in caccia di selezione e attraverso gli interventi di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel biennio 2023-2024 (1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2025). Purtroppo, per alcune regioni, non è stato possibile utilizzare i dati fino al gennaio 2025 in quanto, alla data di redazione del presente Piano, risultano ancora indisponibili le informazioni aggiornate sui prelievi di cinghiali. In tali casi (in rosso nella Tab. 2) sono stati considerati i valori medi del biennio (dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2024).

Nella seguente Tabella 2 si riportano i prelievi medi annuali ufficialmente dichiarati relativi al periodo 2023-2024, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile).

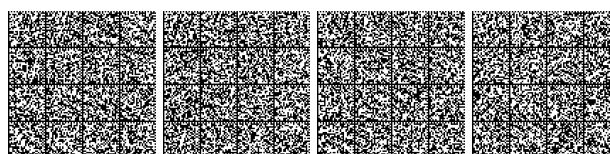
Tabella 2 – *Prelievi medi annuali realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo nel biennio 2023-2024.*

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi 2023-24	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)
Trento	3	571	0	0	571
Valle d'Aosta	3	439	180	85	174
Bolzano	4	6	0	4	2
Puglia	6	1.517*	941*	321*	255
Molise	7	6.790	6.500	291	0
Friuli V. G.	8	4.561	1.459	2.896	206
Sicilia	8	6.264*	4.064*	0	2.200
Veneto	9	6.923	903	715	5.305
Marche	10	14.348*	9.921*	1.055*	3.373*
Umbria	10	26.970	21.921	1.293	3.756
Basilicata	11	15.652	10.244	3.409	1.999
Abruzzo	12	14.013	8.642	3.086	2.286
Calabria	12	36.357	24.134	10.811	1.412
Lazio	12	26.801*	24.244*	1.021*	1.536
Campania	13	23.710	17.128	5.364	1.219
Liguria	15	11.587	6.574	25	4.989
Toscana	20	77.741	58.035	10.719	8.987
Emilia-Romagna	21	19.519	11.542	1.716	6.261
Lombardia	22	17.899	4.599	9.412	3.889
Piemonte	23	34.817	14.691	2.772	17.355
	TOTALE	346.479	225.718	54.991	65.770

* in rosso i dati del periodo 2022-23 (1° febbraio 2022 - 31 gennaio 2024)

Piano di prelievo per Regione

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, si è provveduto a formulare il nuovo piano di prelievo annuale per Regione come riportato nella seguente Tab. 3, coerentemente con il documento tecnico “*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Comunicazione della Commissione Europea (C/2023/1504) relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA") e del documento “*African swine fever in wild boar ecology and biosecurity – Second Edition*” (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2022 - FAO Animal Production and Health Manual No. 28. Rome, FAO, OIE and EC).



Nella redazione del nuovo Piano sono stati altresì considerati i seguenti elementi:

- le criticità e i potenziali impatti che caratterizzano le diverse regioni, come specificato nell'attuale Piano d'azione nazionale;
- la situazione gestionale delle regioni con porzioni più o meno estese del proprio territorio sottoposte a restrizione per la PSA;
- la reale fattibilità dei prelievi, considerando la progressiva diminuzione della popolazione venatoria a livello regionale e nazionale.

Il piano ha valore annuale (prima annualità: maggio 2026-aprile 2027) e sarà rivisto, nel 2027 e nel 2028 in relazione ai risultati conseguiti nel periodo precedente, come da rendicontazione fornita sulla piattaforma ministeriale.

Tabella 3 – Piano di prelievo proposto per la prima annualità (maggio 2026-aprile 2027), dato dalla somma dei prelievi proposto per la caccia collettiva e per la caccia di selezione e l'attività di controllo.

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett d) L. n. 157/92)	caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c. 5, L. n. 248/2005)	controllo (art. 19, c. 2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c. 4 e art. 22 c. 6, L. n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3	0	0	1.000	1.000
Valle d'Aosta	3	400	200	400	1.000
Bolzano	4				
Puglia	6	2.000	1.000	1.000	4.000
Molise	7	7.000	1.000	1.000	9.000
Friuli V. G.	8	1.700	3.400	400	5.500
Sicilia	8	7.000	1.000	3.000	11.000
Veneto	9	1.100	1.200	6.700	9.000
Marche	10	12.000	3.000	6.000	21.000
Umbria	10	23.000	3.500	6.000	32.500
Basilicata	11	12.000	4.000	4.000	20.000
Abruzzo	12	11.000	4.000	4.000	19.000
Calabria	12	26.000	13.000	4.000	43.000
Lazio	12	28.000	5.000	5.000	38.000
Campania	13	20.000	6.000	4.000	30.000
Liguria	15	7.000	1.000	6.000	14.000
Toscana	20	60.000	12.000	8.000	80.000
Emilia-Romagna	21	8.500	2.500	6.000	17.000
Lombardia	22	6.000	9.000	5.000	20.000
Piemonte	23	16.000	5.000	20.000	41.000
	TOTALE	248.700	75.800	91.500	416.000

Rispetto alla precedente programmazione, che richiedeva un aumento dei prelievi decisamente più marcato, il presente Piano fissa un obiettivo complessivo di 416.000 capi. Tale soglia prevede un incremento del 20% rispetto alla media del biennio 2023-24, configurandosi come un traguardo più realistico e raggiungibile per le diverse realtà regionali. Questa rimodulazione si è resa necessaria anche in considerazione della perdita di superficie venabile avvenuta nel 2025 in regioni come la Toscana e l'Emilia-Romagna; in particolare, per quest'ultima, le limitazioni hanno interessato ampia parte del territorio idoneo alla specie nella parte emiliana, riducendo significativamente le aree d'intervento.

Nello specifico, per la definizione del Piano e in linea con le direttive UE -che suggeriscono di incrementare il prelievo tramite metodi a basso impatto ambientale per contenere il disturbo e la possibile movimentazione dei cinghiali nonché salvaguardare le specie non target - si è scelto di incrementare i prelievi soprattutto attraverso l'utilizzo di metodi selettivi (caccia di selezione e controllo), prevedendo un aumento di circa il 40% dei capi abbattibili rispetto al biennio 2023-24. Tale impostazione si fonda sulla consapevolezza che, nonostante l'eterogeneità dei contesti regionali, i metodi selettivi offrano ancora ampi margini di crescita per massimizzare l'efficacia del prelievo.



In continuità con la programmazione precedente, l'attività venatoria in braccata, girata e a singolo coprirà circa il 60% del prelievo totale (pari a 248.700 capi su un obiettivo complessivo di 416.000), con un incremento di circa il 10% dei capi abbattibili rispetto al biennio 2023-24.

Per ottenere una riduzione significativa della specie, è indispensabile un cambio di strategia che preveda attività di controllo più intense e sistematiche rispetto al passato. L'obiettivo può essere raggiunto attraverso l'implementazione di piani coordinati di cattura e prelievo selettivo notturno, affidati a personale specializzato sotto la supervisione del personale d'istituto. Tali interventi devono essere applicati in modo uniforme su tutto il territorio, includendo sia le aree protette sia quelle destinate alla caccia. In particolare, un'intensificazione delle catture su larga scala permetterebbe di colpire selettivamente femmine e giovani. Questa strategia risulterebbe efficace poiché, agendo direttamente sulla capacità riproduttiva della popolazione, garantirebbe una contrazione delle presenze nel breve-medio periodo, pur a fronte di un numero complessivo di abbattimenti potenzialmente più contenuto.

Le diverse forme di prelievo devono essere quindi incentivate in base alle specificità del contesto operativo. Nello specifico, nelle zone non vocate (aree urbane, territori ad alta antropizzazione o ad elevata densità suinicola) identificate dai PRIU come zone ad alto rischio per l'introduzione della PSA, la pressione di prelievo deve tendere all'eradicazione totale (100% dei capi presenti). Tale traguardo è perseguibile solo attraverso il massimo potenziamento e l'incentivazione di tutte le modalità operative previste dal piano.

26A00599

ORDINANZA 4 febbraio 2026.

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana – criteri di ripartizione somme di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. (Ordinanza n. 2/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel *cluster* del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la pe-

ste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai



sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2023, n. 152;

Vista l'ordinanza CSPA n. 7/2025 recante misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 ottobre 2025;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road Map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Considerato, altresì, che nell'attuale scenario epidemiologico le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte rappresentano l'area prioritaria di intervento in quanto caratterizzate dalla maggior incidenza della

malattia e dalla maggiore velocità media di propagazione della stessa, rendendo necessario porre in essere interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali al fine di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico e limitare la diffusione della Peste suina africana verso territori attualmente indenni;

Preso atto che l'analisi dei *cluster* spazio-temporali e la stima della dinamica di avanzamento del fronte epidemico (velocità e direzione) hanno evidenziato che l'area appenninica toscano-emiliana è quella maggiormente critica, con una velocità media del fronte che ha raggiunto gli 0,075 km/giorno, in cui è prioritario intervenire per contrastare il fronte di propagazione della Peste suina africana;

Visto l'art.2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, ai sensi del quale «Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è altresì autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di centocinquanta euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario»;

Visto l'art.1, comma n. 419, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 «legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026» che, introducendo il comma 2-*septies* all'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, stabilisce che «il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-*sexies* tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma»;

Ritenuto di procedere al riparto delle somme di cui al comma 2-*sexies*, dell'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte al fine di procedere ad una riduzione della popolazione di cinghiali che permetta di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico e contrastare la diffusione della malattia verso territori indenni;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui alle premesse, le somme di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono ripartite tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte assegnandone il 30% in ragione del numero di casi positivi registrati nel bimestre novembre - dicembre 2025 e attribuendo la restante disponibilità in base alla dinamica di avanzamento del fronte epidemico computando il 60%, in parti uguali, alle regioni dove la malattia ha raggiunto la velocità



media di 0,075 km/giorno e il 40%, in parti uguali, alle regioni dove la malattia presenta una velocità media di propagazione inferiore agli 0,075 km/giorno, come da piano allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2026

Il Commissario straordinario: FILIPPINI

ALLEGATO

Piano di riparto tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria delle somme di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, articolo 2, comma 2-sexies

Regione	N. casi positivi nov - dic 2025	Quota assegnata	Velocità media di propagazione	Quota assegnata	Totale assegnato
Toscana	80	euro 210.526,31	0,075	euro 210.000,00	euro 420.526,32
Emilia Romagna	20	euro 52.631,58	0,075	euro 210.000,00	euro 262.631,58
Piemonte	10	euro 26.315,79	minore di 0,075	euro 140.000,00	euro 166.315,79
Liguria	4	euro 10.526,32	minore di 0,075	euro 140.000,00	euro 150.526,31
Totale	114	euro 300.000,00		euro 700.000,00	euro 1.000.000,00

26A00600

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Nonsoloscuola - cooperativa sociale in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordinamento delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 23 aprile 2025 n. 38/2025 del Tribunale di Perugia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Nonsoloscuola - cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 21, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Nonsoloscuola - cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Perugia (PG) - codice fiscale n. 01899270548, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Alessia Minniti, nata a Perugia (PG) il 26 maggio 1983 - codice fiscale MNNLSS83E66G478D, domiciliata in Corciano (PG), via Monte Frondoso n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00412

DECRETO 19 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.O.V.V. (Cooperativa ortofrutticola Valle Volta) società cooperativa agricola», in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale dell'8 giugno 2011 n. 244/2011, con il quale la società cooperativa «C.O.V.V. (Cooperativa ortofrutticola Valle Volta) - Società cooperativa agricola», con sede in Ferrara (FE) - codice fiscale n. 01371100387, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio Savigni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Sergio Savigni dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Sergio Savigni, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.V.V. (Cooperativa ortofrutticola Valle Volta) - Società cooperativa agricola», con sede in Ferrara (FE) - codice fiscale n. 01371100387, il dott. Matteo Dante Gismondi, nato a Ravenna (RA) il 26 gennaio 1971 - codice fiscale GSMMD71A26H199X, ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00409



DECRETO 19 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Nuova Arcobaleno Soccorso», in Rivoli, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 2023 n. 62/2023, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Nuova Arcobaleno Soccorso», con sede in Rivoli (TO) - codice fiscale n. 10630640018, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Piga ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 aprile 2023, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alessandro Piga dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Alessandro Piga, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Nuova Arcobaleno Soccorso», con sede in Rivoli (TO) - codice fiscale n. 10630640018, la dott.ssa Alessandra Molon, nata a Ivrea (TO) il 7 gennaio 1984 - codice fiscale MLNLSN84A47E379N, ivi domiciliata in via Piero Gobetti n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00410

DECRETO 19 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Trifoglio - cooperativa sociale - Onlus», in Gavirate, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

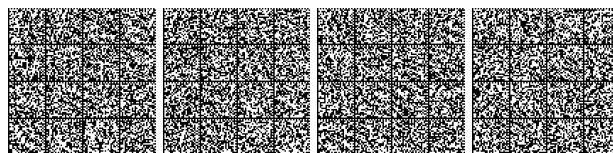
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2025 n. 78/2025, con il quale la società cooperativa «Il Trifoglio - cooperativa sociale - Onlus», con sede in Gavirate (VA) - codice fiscale n. 03301930123, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Micaela Cecca ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 19 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Micaela Cecca dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Micaela Cecca, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Il Trifoglio - cooperativa sociale - Onlus», con sede in sede in Gavirate (VA) - codice fiscale n. 03301930123, il dott. Alessio Bianchi, nato a Legnano (MI) il 5 luglio 1984 - codice fiscale BNCLSS84L05E514W, domiciliato in Busto Arsizio (VA), via Ciro Menotti n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin e metformina cloridrato, «Sitagliptin e Metformina Aurobindo».

Estratto determina AAM/UPEN n. 7 del 26 gennaio 2026

Codice pratica: MCA/2022/233.

Procedura europea n. SE/H/2317/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SITA-GLIPTIN E METFORMINA AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047, Saronno, Varese.

Confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052397015 (in base 10) 1KZ0YR (in base 32);

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052397027 (in base 10) 1KZ0Z3 (in base 32);

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052397039 (in base 10) 1KZ0ZH (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052397041 (in base 10) 1KZ0ZK (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052397054 (in base 10) 1KZ0ZY (in base 32);

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 052397066 (in base 10) 1KZ10B (in base 32).

Principi attivi: sitagliptin e metformina cloridrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis Farmaceutica SA Rua João de Deus, n. 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

In analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla Nota AIFA 100, per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 18 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00492

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodiacap».

Con la determina n. aRM - 15/2026 - 908 del 28 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della GE Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SODIACAP.

Confezioni e descrizione:

- 038977017 - «0,329 MBq capsule rigide» 5 capsule;
- 038977029 - «0,329 MBq capsule rigide» 10 capsule;
- 038977031 - «0,603 MBq capsule rigide» 5 capsule;
- 038977043 - «0,603 MBq capsule rigide» 10 capsule;
- 038977056 - «1,10 MBq capsule rigide» 5 capsule;
- 038977068 - «1,10 MBq capsule rigide» 10 capsule;
- 038977070 - «2,02 MBq capsule rigide» 5 capsule;
- 038977082 - «2,02 MBq capsule rigide» 10 capsule;
- 038977094 - «3,7 MBq capsule rigide» 5 capsule;
- 038977106 - «3,7 MBq capsule rigide» 10 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00493

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocaina».

Con la determina n. aRM - 16/2026 - 3731 del 28 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aspen Pharma Trading Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CARBOCAINA.

Confezioni e descrizioni:

- 016691558 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;
- 016691560 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;
- 016691634 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00494

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actualene»

Con la determina n. aRM - 17/2026 - 40 del 28 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACTUALENE

- confezione: 033359011 - descrizione: «0,5 mg compresse» 2 compresse;
- confezione: 033359023 - descrizione: «0,5 mg compresse» 4 compresse;
- confezione: 033359035 - descrizione: «0,5 mg compresse» 8 compresse.

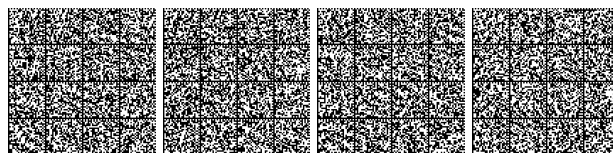
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00500

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirubedis».

Con la determina n. aRM - 9/2026 - 3720 del 14 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medac Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIRUBEDIS.



Confezione: 048204073 - descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria.

Confezione: 048204010 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 5x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL.

Confezione: 048204022 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL.

Confezione: 048204034 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL.

Confezione: 048204046 - descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 42x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL.

Confezione: 048204059 - descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL.

Confezione: 048204061 - descrizione: «15 mg compresse rivestite con film - 20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/PVDC-AL da 15 mg e 7 compresse in blister PVC/PVDC-AL da 20 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00514

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, un provvedimento di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportato:

DET PRES 108/2026 del 3 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale LYNPARZA;

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A00566

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Sinistra Futura - Costituente per la nuova sinistra

«SINISTRA FUTURA - COSTITUENTE PER
LA NUOVA SINISTRA» STATUTO

Art. 1.

Costituzione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 18 e 49 della Costituzione, con rispetto delle norme contenute dagli articoli dagli artt. 36 e seguenti, del Codice Civile e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea, in ambito nazionale l'ASSOCIAZIONE POLITICA denominata «SINISTRA FUTURA - COSTITUENTE PER LA NUOVA SINISTRA», di seguito «Associazione».

2. L'Associazione ha sede in Ragusa in Via Ecce Homo n. 178 presso la Casa delle Associazioni.

3. La sede potrà essere modificata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 28/12/2013, n. 149 convertito con legge 21/02/2014, n. 13 e s.m.

4. Possono essere costituite sedi secondarie e territoriali nel territorio nazionale o anche all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento anticipato.

Art. 2.

Scopo e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro. Pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante l'attività dell'Associazione.

2. L'Associazione in coerenza con l'Atto Costitutivo e al contenuto del proprio «Manifesto dei valori», si caratterizza per la sua natura laica, democratica e antifascista, fondata sui principi di libertà, giustizia sociale, pari opportunità, parità di genere, pluralismo e si propone, assumendo come principi guida ispiratori la Costituzione Repubblicana e la Carta Universale dei Diritti Umani, di contribuire alla discussione e al confronto per «Rifondare la Politica» e avviare la fase costituente per la costruzione di una forza politica popolare organizzata, unitaria e plurale della Sinistra in Italia, della pace, del lavoro, ecologista e femminista, idonea a rappresentare nel Paese e nelle istituzioni democratiche, le contraddizioni e le differenze di classe, geografiche e di genere che sono presenti nel nostro Paese in Europa e nel Mondo.

3. A tal fine:

a) Promuove il valore della Pace contro la guerra e il riarmo nucleare e convenzionale e contrasta la violenza in tutte le sue forme, sostiene la prospettiva del multipolarismo e dell'integrazione politica e sociale dell'Unione Europea attraverso una riforma dei Trattati fondativi che le consenta di esprimere una propria autonoma e indipendente politica estera;

b) Combatte ogni iniziativa e attività che si richiami al fascismo e ai regimi repressivi delle libertà individuali;

c) Difende la Costituzione repubblicana e si mobilita contro ogni tentativo di stravolgimento;

d) Promuove la cultura della legalità, si oppone e contrasta la criminalità di stampo mafioso o similare;

e) Combatte la violenza di genere, sostiene e promuove ogni iniziativa tesa a contrastarla;

f) Si impegna per restituire centralità e priorità al Lavoro, alla condizione del lavoro e dei lavoratori, per una riformulazione complessiva delle tutele, dei diritti, della democrazia, della rappresentanza, della sicurezza, della distribuzione del reddito e dei salari, contro il lavoro precario e sottopagato, per contribuire a dare al Paese una rappresentanza politica al lavoro;

g) Assume come priorità una riforma strutturale del sistema fiscale, fondata su equità, generalità e progressività;

h) Si batte per la tutela e la promozione dei Beni Comuni Universali, primi fra tutti il diritto alla salute e alla conoscenza, per la difesa della scuola e della sanità pubblica, per riaffermare la connotazione universalistica del Welfare State;

i) Assume la crisi climatica come priorità ecologica della propria azione ed iniziativa, al fine di tutelare l'ambiente, combattere il cambiamento climatico e assicurare un futuro al pianeta e alle persone. Sostiene la promozione di un nuovo accordo globale internazionale, efficace, giusto e vincolante, che tuteli l'ambiente e gli ecosistemi;

j) Si impegna per affermare un nuovo modello di sviluppo che sappia governare la transizione ecologica, energetica, tecnologica ed economica e che assuma la sostenibilità ambientale e sociale come fondamento di una nuova economia che si faccia carico delle generazioni future;

k) Riconosce e promuove ad ogni livello territoriale, il pluralismo delle posizioni, come base del principio democratico che si realizza nel confronto tra diverse opzioni. Favorisce il pluralismo associativo e il rapporto di collaborazione con Fondazioni, Associazioni ed altri soggetti a carattere politico culturale, garantendo e rispettando la reciproca autonomia;



l) Riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali: genere, età, convinzioni religiose, disabilità, identità e orientamento di genere, orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza a diversi popoli;

m) Promuove pratiche e politiche positive di accoglienza, di integrazione e di governo umanitario del fenomeno migratorio;

n) Promuove la prospettiva dell'uguaglianza in ogni ambito della società, collaborando con le forze sindacali, attori sociali del volontariato e del terzo settore, movimenti giovanili e Università per convergere su concreti obiettivi di trasformazione e conquista di più ampi diritti sociali e civili;

o) Assume come opzione valida e irrinunciabile l'integrazione politica dell'Unione Europea, la trasformazione dell'attuale «Europa», ancora troppo intergovernativa in una nuova soggettività federale sovrana e democratica e la riforma e la riorganizzazione, su nuove basi, della Governance internazionale attraverso la riaffermazione del primato del Diritto Internazionale, il rilancio dell'ONU e la riforma dell'architettura finanziaria mondiale;

p) Si batte per il superamento del divario economico e sociale tra il Nord e il Sud, assumendo la «questione meridionale» come tema centrale dell'azione politica di una nuova forza politica della sinistra.

Art. 3.

Simbolo

1. Il simbolo dell'Associazione, allegato al presente statuto alla Appendice n. 1 è così descritto: «Cerchio con sfondo di colore celeste, bordato di rosso, con all'interno un albero stilizzato con tronco a forma di avambraccio e mano aperta di colore rosso e chioma con foglie di grandezza differente e con leggera sfumatura di colore da un verde più chiaro ad un verde più scuro. Nella parte alta è presente una scritta rossa a semicerchio, con le lettere maiuscole, con la dicitura SINISTRA FUTURA. Tra le foglie in alto sulla destra è rappresentata una piccola stella di colore rosso. Nella parte bassa è presente una semiluna convessa verso l'alto, di colore verde, a simboleggiare il terreno da cui nasce l'albero stilizzato, con all'interno una scritta bianca su due righe orizzontali, in lettere minuscole e capolettera maiuscola con la dicitura Costituente per la nuova Sinistra.

2. Il Simbolo sopra descritto appartiene all'Associazione e ne costituisce parte integrante del patrimonio.

3. Il Simbolo potrà essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi e finalità del seguente Statuto. Lo stesso potrà essere modificato, ovvero sostituito, anche integralmente, o associato con altro simbolo con le procedure indicate dallo Statuto.

Art. 4.

Attività

1. L'Associazione realizza i propri scopi e le proprie finalità anche attraverso:

a) L'organizzazione, il patrocinio, la gestione di attività politiche, culturali e di formazione, convegni, corsi, conferenze, lezioni, incontri, seminari, mostre, feste, iniziative di aggregazione e socializzazioni;

b) L'attività editoriale e la cura di pubblicazioni, su diversi supporti;

c) Lo sviluppo dell'utilizzo e l'uso di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, social network, newsgroup, mailing list, social forum;

d) La produzione di opuscoli, brochure, volantini, manifesti, gadget, materiali vari audiovisivi e mediatici;

e) La promozione di iniziative per raccolta occasionale di fondi al fine di reperire risorse finanziarie esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei fini statutarî;

f) La partecipazione a campagne di sensibilizzazione, raccolta firme a sostegno di *Referendum* popolari o di leggi di iniziativa popolare, sostegno a forme di lotta non violenta in difesa del diritto allo studio, alla casa, al lavoro, alla salute e contro ogni forma di discriminazione e razzismo;

g) La promozione di intese, con Enti, istituzioni pubbliche e territoriali, Centri di ricerca sia a livello territoriale che nazionale ed europeo;

h) Per il perseguimento dei propri scopi e delle finalità statutarie l'Associazione potrà collaborare con altre realtà associative e organismi che condividono finalità e metodi.

Art. 5.

Modalità associativa

1. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

2. L'adesione è individuale. Possono iscriversi e aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani e appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto 16 (sedici) anni che condividono scopi, obiettivi, finalità e regole contenute nello statuto e nella Carta dei valori dell'Associazione e che intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata, per il tramite della struttura o persona territorialmente incaricata e si considera tacitamente ratificata a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto al richiedente specificandone i motivi. La richiesta di iscrizione può essere effettuata anche per via telematica. L'iscrizione comporta l'accettazione di essere registrati nell'Anagrafe degli iscritti.

4. L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. L'Associazione esclude la temporaneità di iscrizione, pur garantendo il diritto di recesso dalla qualifica di iscritto.

5. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritto faceva parte.

6. La qualifica di iscritto e il suo mantenimento è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita annualmente dalla Direzione Nazionale dell'Associazione.

7. La qualità di iscritto si perde: per decesso, per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, per dimissioni scritte o recesso volontario, per esclusione a seguito di gravi e ripetuti comportamenti contrari allo Statuto e in contrasto con gli scopi e le finalità indicate nell'art. 2 o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere comunicato - to e motivato, l'iscritto escluso può presentare ricorso alla competente Commissione di Garanzia. Il ricorso deve essere esaminato secondo le procedure indicate al successivo articolo 15 e l'esito deve essere comunicato all'interessato il quale può presentare ricorso contro la decisione alla competente Commissione di Garanzia che decide in via definitiva.

8. Le quote di iscrizione e i contributi versati a favore dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6.

Diritti e doveri degli iscritti

1. Tutti gli iscritti hanno uguali diritti, in parità di condizioni e senza alcuna discriminazione.

2. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico dell'Associazione, di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e agli organismi di cui fanno parte, di avanzare la propria candidatura a ricoprire cariche istituzionali in rappresentanza dell'Associazione, di eleggere e di essere eletti alle cariche e negli organismi dell'Associazione. Di frequentare liberamente i locali dell'Associazione.

3. Gli iscritti hanno il diritto di ricorrere agli organi di garanzia qualora si ritiene violato il presente statuto e di ricevere tempestiva risposta.

4. Essi hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione dandone comunicazione scritta.

5. Gli iscritti hanno il dovere di rispettare e di far rispettare le norme previste dallo statuto e degli eventuali regolamenti, di osservare le deliberazioni e le decisioni assunte dagli organismi dell'Associazione,



di contribuire alla discussione e all'elaborazione delle proposte e partecipare alle iniziative e alla vita associativa, favorire l'adesione di nuovi iscritti, di contribuire al finanziamento dell'Associazione.

Art. 7.

Norme finanziarie e patrimoniali

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità finanziarie.

2. L'Associazione trae le risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: quote di iscrizione, contributi ordinari e straordinari degli iscritti erogazioni liberali degli iscritti e di terzi, eredità e donazioni, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, dall'assegnazione di contributi e rimborsi previste dalle disposizioni di legge, da eventuali fondi di riserva e avanzo di gestione.

3. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

4. Il residuo attivo del rendiconto economico dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per il raggiungimento dell'attività statutaria e/o per l'acquisto e/o rinnovo di impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa o utilizzato per le finalità consentite dalla legge in vigore in materia.

5. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato, per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

6. Ulteriori norme potranno essere stabilite dal regolamento finanziario.

7. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto, hanno propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti da altre articolazioni.

Art. 8.

Assetti organizzativi

1. L'Associazione ha una struttura organizzata su base nazionale, promuove e sostiene le articolazioni territoriali regionali, delle aree metropolitane, delle province e comunali.

2. Nelle Regioni e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali si costituiranno, con i criteri, le procedure e le modalità indicate nel successivo art. 16 i Coordinamenti Territoriali Regionali, possono essere definite forme ampie e specifiche di autonomia con la sottoscrizione di un patto federativo stabilito e concordato tra la Direzione Nazionale e il livello territoriale regionale interessato. La procedura per la sottoscrizione del predetto patto federativo è attivata dal livello territoriale regionale interessato ed è conclusa entro il termine perentorio di 2 (due) mesi dall'avvio della procedura.

3. I coordinamenti Territoriali Regionali a loro volta, con i criteri, le procedure e le modalità indicate nei Regolamenti Regionali, possono costituire Coordinamenti nelle aree metropolitane nelle province e nei Comuni territorialmente competenti.

Art. 9.

Parità di genere

1. L'Associazione nel rispetto dell'art. 51 della costituzione, riconoscendo la parità di genere come elemento costitutivo della stessa, si impegna a rimuovere gli ostacoli che vi si oppongono e assume l'obiettivo di garantire nella composizione degli organi non monocratici e per ogni carica a cui si acceda per elezione da parte degli iscritti, ai diversi livelli, che ciascun genere sia rappresentato in misura non inferiore al quaranta per cento.

Art. 10.

Organismi dirigenti nazionali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) La Direzione Nazionale;
- c) Il Coordinatore Nazionale;
- d) Il Tesoriere;
- e) La Commissione Nazionale di Garanzia.

Art. 11.

Assemblea nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta da cento membri. La sua durata in carica è di Tre anni.

2. L'Assemblea Nazionale è eletta nel corso del percorso congressuale nazionale dai delegati degli iscritti eletti dalle Assemblee congressuali regionali. L'Assemblea Congressuale Nazionale è convocata dall'Assemblea Nazionale ogni tre anni. La convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale comporta la convocazione delle Assemblee congressuali a tutti i livelli territoriali. L'Assemblea Nazionale elegge la Commissione di Garanzia congressuale a cui è affidata la gestione della fase congressuale e la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere durante la fase congressuale stessa.

3. Le modalità di svolgimento della fase congressuale sono definite da apposito regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale.

4. Nella composizione dell'Assemblea deve comunque essere garantito il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, attraverso sistemi proporzionali di rappresentanza e il rispetto della rappresentanza di genere.

5. L'Assemblea Nazionale elegge, con le modalità definite dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale, il Presidente dell'Assemblea, il Coordinatore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Tesoriere Nazionale, la Commissione Nazionale di Garanzia.

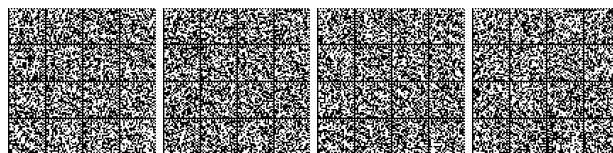
6. L'Assemblea Nazionale è presieduta ed è convocata, di norma almeno due volte l'anno, dal Presidente dell'Assemblea di concerto con il Coordinatore Nazionale o su richiesta avanzata da un terzo dei componenti della Direzione Nazionale, dal 25% (venticinque per cento) dei suoi componenti o dal 10% (dieci per cento) degli iscritti.

7. Le riunioni dell'Assemblea Nazionale devono essere convocate, mediante lettera o SMS o per email ed eventuali altre idonee modalità contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede del giorno e dell'ora, e comunicate agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni precedenti la convocazione o in caso di motivata necessità e urgenza almeno 7 (sette) giorni prima. Le riunioni si svolgono di norma in presenza, in caso di necessità ed urgenza su proposta motivata della Direzione Nazionale, possono svolgersi riunioni in remoto ed essere assunte deliberazioni effettuate con voto telematico. Le deliberazioni adottate devono essere riportate in apposito verbale a cura del Presidente e del Segretario verbalizzante.

8. L'Assemblea Nazionale esprime le linee di indirizzo generale dell'associazione, a tal fine può approvare documenti, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni.

9. L'Assemblea Nazionale approva il rendiconto economico.

10. L'Assemblea Nazionale, può, con mozione motivata, approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Coordinatore dell'Assemblea Nazionale e/o il Presidente dell'Assemblea Nazionale e/o il Tesoriere Nazionale, in tale circostanza si procede, entro 30 (trenta) giorni, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, per eleggere il nuovo Coordinatore Nazionale e/o il nuovo Presidente Nazionale e/o il Tesoriere Nazionale, che resteranno in carica per la parte restante del mandato. Analogamente si procede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in caso di dimissioni o cessazione delle funzioni per qualsiasi altra causa. Nel caso di sfiducia, dimissioni o cessazione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, la stessa sarà convocata, a cura del Coordinatore Nazionale, per procedere alla nuova elezione del nuovo Presidente Nazionale.



11. L'Assemblea Nazionale, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può apportare modifiche allo statuto, modificare o sostituire, anche integralmente, il simbolo e/o apportare modifiche al nome dell'Associazione, nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 149/2013 convertito con Legge del 21 febbraio 2014 n. 13 e s.m.

12. L'Assemblea Nazionale può strutturarsi anche in Forum tematici a carattere temporaneo. I forum possono prevedere la partecipazione anche di non iscritti sulla base di specifiche competenze.

13. L'Assemblea Nazionale approva le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti e senza necessità di quorum costitutivi per la validità delle riunioni, salvo non siano previste dallo Statuto maggioranze qualificate. Le votazioni di norma vengono effettuate a scrutinio palese, tranne che la votazione a scrutinio segreto venga richiesto dal 30% (trenta per cento) dei presenti.

14. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive, determina la decadenza dall'Assemblea Nazionale.

Art. 12.

Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è composta da cinquanta membri, è eletta dall'Assemblea Nazionale, e dura in carica Tre anni.

2. Le modalità organizzative sono definite da apposito regolamento nazionale, garantendo comunque, nella composizione, il pluralismo delle opzioni culturali e delle diverse posizioni politiche al suo interno, attraverso sistemi proporzionali di rappresentanza e il rispetto della rappresentanza di genere.

3. Sono, inoltre, membri di diritto della Direzione Nazionale il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere Nazionale, I coordinatori regionali e delle aree metropolitane, il responsabile del Coordinamento Giovanile Nazionale, la responsabile del Coordinamento Donne Nazionale se ed in quanto costituiti.

4. La Direzione Nazionale è presieduta e convocata, di norma almeno ogni 2 (due) mesi, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale di concerto con il Coordinatore Nazionale, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Direzione Nazionale devono essere convocate, mediante lettera, SMS, email ed eventuali altre idonee modalità, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora e comunicare agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni precedenti la convocazione o in caso di motivata necessità almeno 2 (due) giorni prima. Le riunioni possono svolgersi in presenza o con decisione motivata, anche in remoto e possono essere assunte deliberazioni effettuate con voto telematico. Le deliberazioni adottate devono essere riportate in apposito verbale a cura del Presidente e del Segretario verbalizzante.

5. La Direzione Nazionale approva le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti e senza necessità di quorum costitutivi per la validità delle riunioni, tranne che lo Statuto prevedano maggioranze qualificate.

6. Le votazioni di norma si svolgono a scrutinio palese, tranne che la votazione a scrutinio segreto venga richiesta dal 20% (venti per cento) dei presenti.

7. La Direzione Nazionale è organo di indirizzo di tutte le attività dell'Associazione. A tal fine può approvare documenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.

8. Approva i regolamenti riguardanti la composizione e le modalità di elezione degli organismi nazionali, il regolamento finanziario e il regolamento delle Commissioni di Garanzia.

9. Approva la proposta, da sottoporre all'Assemblea Nazionale, della eventuale modifica della sede dell'Associazione e l'apertura di sedi secondarie o territoriali nel territorio nazionale o all'estero.

10. Approva di intesa con il Tesoriere Nazionale, l'uso delle risorse finanziarie e patrimoniali ivi comprese le risorse da destinare alle articolazioni territoriali.

11. Stabilisce l'importo della quota annua di iscrizione.

12. Approva la costituzione dei Coordinamenti Regionali dell'Associazione e i Patti Federativi con i livelli Territoriali Regionali interessati, di cui al precedente art. 8.

13. Definisce ogni decisione impegnativa per l'Associazione circa il ruolo, l'indirizzo politico e i comportamenti da assumere nelle competizioni elettorali Europee e Nazionali ivi comprese le modalità di selezione dei propri candidati, garantendo ampia consultazione democratica che garantisca il pluralismo politico, la rappresentanza di genere, la rappresentatività territoriale, la pubblicità delle procedure di selezione.

14. La Direzione Nazionale può strutturarsi in commissioni, gruppi di lavoro o forum tematici.

15. La Direzione Nazionale, con apposito regolamento, può disciplinare, se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal 25% dei componenti l'Assemblea Nazionale, lo svolgimento di *Referendum* interni o altre forme di consultazione degli iscritti all'Associazione.

16. Alle riunioni della Direzione Nazionale partecipa senza diritto di voto il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia.

17. La Direzione Nazionale, nei casi di violazioni delle norme contenute nello Statuto o nei regolamenti o di impossibilità di funzionamento dei gruppi dirigenti, può, su proposta del Coordinatore Nazionale, sentita la Commissione Nazionale di Garanzia, adottare misure di sospensione o revoca temporanea delle funzioni prevedendo anche la nomina di un organo commissariale. Entro il termine massimo di un anno deve essere ripristinata la gestione ordinaria con la elezione degli organi statutari. La stessa competenza e la stessa procedura è riconosciuta alle Direzioni Regionali nei confronti degli ambiti territoriali provinciali e delle aree metropolitane e agli organi provinciali nei confronti delle organizzazioni comunali.

18. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo a quattro riunioni consecutive, determina la decadenza dalla Direzione Nazionale.

Art. 13.

Coordinatore Nazionale

1. Il Coordinatore Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

2. La modalità di elezione è definita da apposito regolamento nazionale, approvato dalla Direzione Nazionale.

3. Il Coordinatore nazionale dirige e coordina tutta l'attività dell'Associazione, esercita la sua funzione sulla base del documento presentato al momento della sua elezione ed esprime al massimo livello l'indirizzo dell'Associazione sulla base delle indicazioni e delle deliberazioni approvate dall'Assemblea Nazionale e dalla Direzione Nazionale.

4. Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi.

5. Il Coordinatore Nazionale, gestisce e autorizza l'uso e il deposito del nome e del simbolo dell'Associazione ogni qualvolta si rende necessario per lo svolgimento di appuntamenti elettorali e di ogni significativa attività che impegna l'Associazione, autorizzando le eventuali, necessarie parziali modifiche o l'uso insieme ad alti simboli.

6. Il coordinatore Nazionale propone la nomina dell'Esecutivo Nazionale, organismo collegiale con funzioni esecutive. L'Esecutivo Nazionale è convocato e presieduto dal Coordinatore Nazionale.

7. Il Coordinatore Nazionale propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione la nomina del Tesoriere Nazionale.

8. Nel caso di cessazione della carica anticipatamente, per qualsiasi causa, del Coordinatore Nazionale, le funzioni fino alla elezione del nuovo Coordinatore Nazionale sono svolte dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Art. 14.

Tesoriere Nazionale

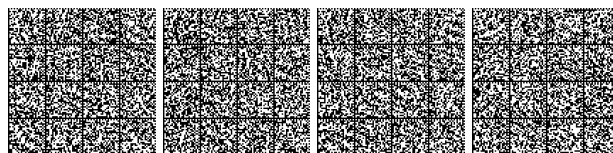
1. Il Tesoriere Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Coordinatore Nazionale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Tesoriere Nazionale ha il potere di firma per tutti gli atti inerenti alla sua funzione.

3. Al Tesoriere Nazionale compete la gestione economica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Cura la redazione del rendiconto economico.

4. Al Tesoriere Nazionale è conferita la facoltà di operare con gli istituti finanziari, aprire ed estinguere conti correnti, firmare e girare assegni, effettuare prelievi e pagamenti, riscuotere finanziamenti, anche pubblici, la stipula di contratti o negozi di qualsiasi natura, di prestare fidejussioni o garanzie su indicazione della Direzione Nazionale e nell'interesse esclusivo dell'Associazione.

5. Il Tesoriere Nazionale elabora il regolamento finanziario da sottoporre alla Direzione Nazionale per la relativa l'approvazione.



6. Il regolamento finanziario disciplina e definisce le attività economiche e patrimoniali dell'Associazione, la quota di iscrizione e il contributo economico degli eletti alle attività politiche dell'Associazione. Il Tesoriere Nazionale garantisce alle organizzazioni territoriali dell'Associazione livelli di autonomia sul piano economico, disponendo con apposita delibera annuale approvata dalla Direzione Nazionale la ripartizione delle risorse economiche di cui beneficerà l'Associazione da destinare, alle articolazioni territoriali regionali. Sono destinate alle organizzazioni territoriali i proventi delle feste e di ogni altra risorsa derivante da attività di autofinanziamento a livello locale, i contributi degli eletti nelle Amministrazioni Locali e/o nominati negli organi di governo territoriali. Sono altresì destinate alle articolazioni territoriali Regionali una quota non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) delle quote di iscrizione all'Associazione.

Entro il mese di Maggio di ogni anno il Tesoriere Nazionale propone alla Direzione Nazionale i criteri di ripartizione alle articolazioni territoriali Regionali delle risorse eventualmente assegnate al 2 X 1000 di legge.

7. Le risorse economiche destinate alle articolazioni territoriali Regionali saranno a loro volta ripartite, con le determinazioni dei competenti organi deliberativi Regionali alle articolazioni Provinciali.

8. Per l'espletamento di tali attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro.

9. Nel caso di cessazione dalla carica del Tesoriere Nazionale, per qualsiasi causa, il Coordinatore Nazionale nomina un nuovo Tesoriere Nazionale, che rimarrà in carica per la restante durata del mandato. La nomina che è immediatamente esecutiva e verrà sottoposta, per l'approvazione all'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile successiva.

Art. 15.

Commissioni di Garanzia

1. Le Commissioni di Garanzia ai vari livelli territoriali sono composte da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, e sono eletti dalle rispettive dall'Assemblee nazionale e territoriali, tra gli iscritti di riconosciuta competenza ed indipendenza e durano in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato successivo al primo.

2. Le Commissioni di Garanzia eleggono al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

3. I componenti della Commissione Nazionale di Garanzia non possono far parte dell'Esecutivo Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Stessa incompatibilità si applica ai componenti delle Commissioni di Garanzia territoriali con riferimento ai vari livelli organizzativi territoriali.

4. Le Commissioni di Garanzia assicurano la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e sono competenti per tutte le questioni attinenti all'elezione e il corretto funzionamento degli organismi dell'Associazione, con riferimento alle rispettive competenze territoriali e per materia.

5. Ciascuno iscritta/o ha facoltà di presentare ricorso, alla Commissione di Garanzia territorialmente competente, in ordine al mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti.

6. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'avvio di un procedimento disciplinare ha il diritto a essere informato entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta e delle circostanze e dei fatti che gli vengono contestati e ha il diritto di essere ascoltato per chiarire e motivare la propria posizione, di farsi assistere da soggetto qualificato dallo stesso designato e nel caso sia adottata a suo carico una sanzione disciplinare ha altresì il diritto di presentare ricorso alla Commissione di Garanzia di livello superiore, sino alla Commissione Nazionale di Garanzia, la quale si pronuncia in via definitiva.

7. Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione dello Statuto e dei Regolamenti in misura proporzionale alla violazione e al danno arrecato all'Associazione, disponendo a seconda dei casi il richiamo, la censura, la sospensione fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, l'espulsione dall'Associazione.

8. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano, dopo la fase istruttoria da concludersi entro 30 (trenta) giorni, sentendo le parti in causa, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del procedimento. Qualora le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti non si pronunciano entro i termini di cui sopra, gli atti e il procedimento sono avvocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro trenta giorni successivi al ricevimento degli atti.

9. La Commissione Nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni riguardanti la elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali e delle competenze agli stessi attribuiti e in seconda istanza per gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di garanzia.

Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia costituite a livello provinciale è ammesso ricorso alle Commissioni di Garanzia Regionale che si pronuncia in via definitiva, salvo i casi in cui è previsto il ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Nel caso in cui la questione all'esame di una Commissione di Garanzia territoriale Regionale o Provinciale abbia rilievo nazionale ovvero che investa l'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire una applicazione uniforme a livello nazionale, le stesse organizzazioni di garanzia o le parti interessate possono sottoporre la questione alla Commissione di Garanzia Nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di Garanzia ai diversi livelli territoriali.

10. Nel caso di impossibilità di funzionamento di una Commissione di Garanzia Territoriale per qualsiasi causa le relative competenze sono demandate alle Commissioni di Garanzia di livello superiore, garantendo in ogni caso il diritto alla difesa e la ricorribilità della eventuale sanzione disciplinare.

11. I ricorsi devono essere redatti in forma scritta, indicando in modo circostanziato le disposizioni che si ritengono violate, allegando, sottoscritta dal ricorrente, eventuale documentazione ritenuta utile e devono pervenire, corredata dalla copia del documento di riconoscimento, per lettera o e-mail all'indirizzo ufficiale della competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui hanno avuto origine le violazioni, gli atti o i fatti oggetto del ricorso. Nel caso in cui il ricorso riguardi atti, violazioni comportamenti riferibili a precise persone fisiche, la documentazione trasmessa alla Commissione di Garanzia deve essere trasmessa anche alle controparti interessate.

12. Nessun iscritta/o all'Associazione può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto e dai regolamenti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e regolamentari, nonché del rispetto dell'osservanza dei diritti degli altri iscritti.

Art. 16.

Organizzazione territoriale

1. Nelle Regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, quando vi siano almeno 30 (trenta) iscritti, è autorizzata dalla Direzione Nazionale la costituzione dei Coordinamenti Regionali.

2. La Direzione Nazionale con decisione motivata può autorizzare la costituzione di Coordinamenti Regionali in deroga al numero degli iscritti sopra indicato.

3. Sono organi dei Coordinamenti Regionali:

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) La Direzione Regionale;
- c) Il Coordinatore Regionale;
- d) La Commissione Regionale di Garanzia.

4. Dopo la prima costituzione, l'elezione degli organi sopra indicati avviene all'interno del percorso elettivo nazionale.

5. I Coordinamenti Regionali possono dotarsi di un proprio Statuto, approvato dalla rispettiva Assemblea Regionale e di propri regolamenti approvati dalle rispettive direzioni Regionali con i quali disciplinare le forme di elezione, di composizione, di organizzazione e di funzionamento degli organi regionali e dell'organizzazione territoriale regionale territoriale purché coerenti con lo Statuto e i Regolamenti Nazionali.

6. La composizione degli organismi territoriali deve garantire il pluralismo delle posizioni culturali e delle diverse posizioni politiche al suo interno, attraverso sistemi proporzionali di elezione e rispettare la parità di genere.

7. È competenza della Commissione Nazionale di Garanzia verificare la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale e ratificare, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione, gli Statuti regionali e i Regolamenti Regionali e a dirimere, in via definitiva, ogni eventuale controversia.

8. Ai coordinamenti Regionali è riconosciuta, in tutte le materie che lo statuto non riserva agli organi nazionali, autonomia per tutte le decisioni che impegnano l'Associazione nell'ambito regionale di competenza, anche con riferimento ad accordi vincolanti con altre Asso-



ciazioni e i comportamenti da assumere in occasione di appuntamenti elettorali regionali o locali, ivi comprese le modalità di selezione dei propri candidati, purché coerenti con gli scopi, le finalità, gli obiettivi dell'Associazione e i criteri e le procedure indicate dal precedente comma 14 dell'articolo 12. Agli stessi è riconosciuta, altresì, autonomia programmatica, organizzativa, e finanziaria.

Art. 17.

Incompatibilità

1. L'iscrizione all'Associazione è incompatibile con l'iscrizione ad altre Associazioni aventi scopi, obiettivi e finalità non coerenti ed in contrasto con gli scopi, gli obiettivi e le finalità indicate nell'art. 2 del presente Statuto.

Art. 18.

Scioglimento o confluenza

1. Lo scioglimento dell'Associazione o la sua confluenza in altra Associazione sono approvati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

2. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e deve indicare le modalità per la devoluzione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, del patrimonio residuo dell'Associazione.

3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 19.

Tutela della privacy

1. L'Associazione tutela la privacy dei propri iscritti e la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/93 e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 679/2016.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Nella fase costituente dell'Associazione e fino alla elezione ordinaria degli organismi statutari, le funzioni e le competenze, attribuite dal presente Statuto all'Assemblea Nazionale e alla Direzione Nazionale, al Coordinatore Nazionale, al Presidente Nazionale al Tesoriere Nazionale sono svolte rispettivamente dal Coordinamento Nazionale provvisorio, dal Coordinatore Nazionale Provvisorio, dal Presidente Nazionale Provvisorio e dal Tesoriere Nazionale Provvisorio, eletti con le procedure indicati nell'Atto Costitutivo.

Art. 21.

Norma finale di rinvio

1. Le norme del presente Statuto e i principi in esso indicati prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

F.to Zappulla Giuseppe

F.to Dr. Marcello Zichichi Notaio

ALLEGATO



26A00466

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Sellia.

Il Comune di Sellia (CZ), con deliberazione n. 26 del 10 ottobre 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2026, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Sellia (CZ), nella persona della dott.ssa Patrizia Siciliano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A00512

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Orta di Atella.

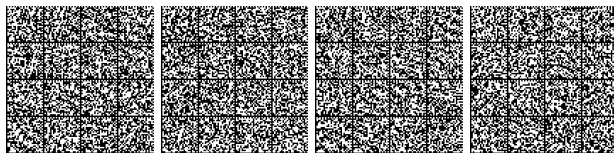
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2023, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Orta di Atella (CE), nelle persone della dott.ssa Maria Cristina Caruso, della dott.ssa Silvia Giuditta Liantonio e del dott. Edoardo Chianese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il suddetto dott. Edoardo Chianese è deceduto, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 dicembre 2025, è stato nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Orta di Atella (CE) il dott. Guerino De Luca, in sostituzione del dott. Edoardo Chianese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

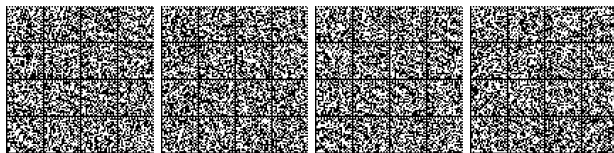
26A00513



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

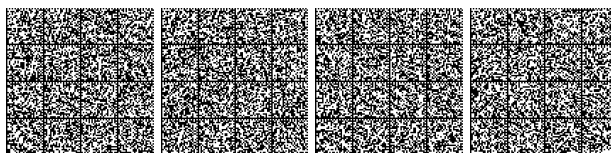
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

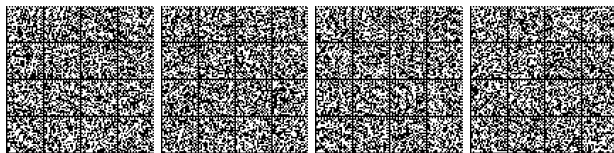
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

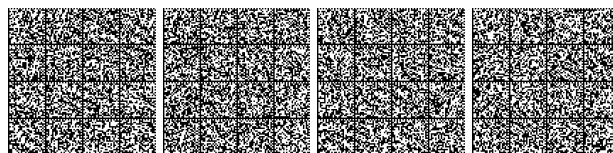
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 0 6 *

€ 1,00

